

Allegato



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO
DECRETO DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
14 FEBBRAIO 2017, N. 911**

MISURA INVESTIMENTI

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
CAMPAGNA 2019-2020**

BANDO PUBBLICO

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
 - 3.1 Requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
- Articolo 4 – Aiuto agli investimenti
 - 4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda.
 - 4.2 Agevolazioni previste
 - 4.3 Investimenti ammissibili a contributo
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.4.1 Interventi di mera sostituzione
 - 4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo
- Articolo 5 - Presentazione delle domande
 - 5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN
 - 5.2 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian
 - 5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore
 - 5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti
 - 5.5 - Domanda di aiuto – documentazione
 - 5.6 Domande di rettifica.
- Articolo 6 – Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
 - 6.1 Controlli di ricevibilità
 - 6.2 Controlli di ammissibilità
- Articolo 7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 8 - Graduatoria delle domande di aiuto - esiti ammissibilità e finanziabilità.
- Articolo 9 - Rinuncia della domanda di aiuto. Articolo 3)
regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014
- Articolo 10 – Modifiche minori ed economie di spesa
 - 10.1 Modifiche minori
 - 10.2 Economie di spesa

- Articolo 11 – Varianti
 - 11.1 Ammissibilità alle varianti
 - 11.2 Variante per subentro
 - 11.3 Recesso per singole azioni
- Articolo 12 - Domanda di pagamento anticipo e fidejussione
- Articolo 13 – Istruttoria domande di pagamento anticipo
- Articolo 14 – Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo
 - 14.1 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
- Articolo 15 – Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
 - 15.1 Controlli di ricevibilità
 - 15.2 Controlli amministrativi ed in loco
 - 15.3 Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo
- Articolo 16 – Preavviso di rigetto
- Articolo 17 – Dotazione finanziaria
- Articolo 18 – Modalità di pagamento dell’aiuto
- Articolo 19 – Recupero
- Articolo 20 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all’OP Agea
- Articolo 21 - Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
- Articolo 22 – Svincolo delle polizze
- Articolo 23 - Chiusura dell’istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro
- Articolo 24 - Proroga termini di realizzazione del progetto
- Articolo 25 - Modalità di pubblicazione dei pagamenti
- Articolo 26 - Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni
- Articolo 27 - Trattamento errori palesi
- Articolo 28 - Certificazione antimafia
- Articolo 29 - Accesso agli atti
- Articolo 30 - Responsabilità di procedimento
- Articolo 31 - Termine del procedimento
- Articolo 32 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia
- Articolo 33 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2019-2020, le Disposizioni regionali attuative per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Investimenti previsto all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei Regolamenti (UE) n. 1149/2016 e n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 della Commissione, che integrano e recano le modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione di tale regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, modificato con il DM n. 3843 del 03/04/2019, dalla Circolare AGEA coordinamento del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda l'applicazione del DM Mipaaft del 30 aprile 2019 n. 3843 e dalle Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 40 prot n. 56742 del 3 luglio 2019.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi decreti del MiPAAFT, Circolari di Agea Coordinamento e Istruzioni Operative di Agea per la misura Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti Disposizioni regionali sulla base dell'evoluzione del quadro e delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT) in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Per la campagna vitivinicola 2019/2020, per la Regione Lazio è possibile esclusivamente la presentazione di domanda di aiuto biennale per interventi da completarsi entro il 15 LUGLIO 2021.

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

Considerato che la dotazione finanziaria nazionale è garantita fino all'esercizio finanziario 2020 e pertanto non vi è alcuna certezza in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 si riporta quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 Aprile 2019 all'art. 2 "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Pertanto per quanto riguarda le domande biennali, l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto, l'autorizzazione al finanziamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del MIPAAFT di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'annualità 2021, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente atto che, in tali termine, costituisce "bando pubblico a condizione", così come previsto all'art. 2 del DM n. 3843 del 03/04/2019.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2021, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande

biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 1

Obiettivi e Finalità

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del Decreto n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Turismo (MiPAAFT) modificato con il DM n. 3843 del 03/04/2019, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che hanno percepito un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

Articolo 3

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Possono accedere all'aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- siano titolari di partita IVA;
- risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- abbiano costituito nel SIAN un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.
- che svolgano almeno una delle seguenti attività:
 - a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per “proprie uve” si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all'aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno. Per la definizione dell'ambito dell'attività di *commercializzazione* si richiama a quanto stabilito all'articolo 2 punto 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.

3.1 Requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Sono ammissibili esclusivamente interventi per la trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, come meglio specificato nel successivo articolo 4.3.

Per trasformazione si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato UE (Capp. 8 e 22), in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato 1 del Trattato- elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea -, ed inoltre non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa.

Sono ritenuti ammissibili, esclusivamente gli investimenti materiali e/o immateriali, per i quali:

- sia dimostrata la stretta ed esclusiva correlazione con le attività vitivinicole svolte dall'azienda;
- consentano di aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (Allegato VII – parte II Regolamento UE 1308/2013);
- rispondano ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale.

I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti per accedere al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico:

- devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274 e in particolare devono aver presentato le “dichiarazioni di vendemmia e/o produzione” della campagna in corso 2019/2020 e le “dichiarazione di giacenza” relative alla campagna 2018/2019. Nel caso in cui ci sia un subentro da parte del soggetto richiedente successivo alla data del 1° agosto 2018 si prendono a riferimento le dichiarazioni rese dal soggetto cedente;
- devono essere in possesso, di copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quali si evince la tipologia d'impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/00 con l'indicazione

dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia d'impresa dichiarata dal richiedente

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'Art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014) (per la definizione dell'Impresa in difficoltà si rimanda alle note del paragrafo 5 "BENEFICIARI" delle Istruzioni operative n. 40 di Agea Organismo Pagatore prot. n.56742 del 3 luglio 2019).

Il sostegno non può essere concesso, inoltre, in caso di *non affidabilità* del soggetto richiedente ovvero nel caso in cui a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto.

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà: nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori.

Articolo 4

Aiuto agli investimenti

4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MiPAAFT 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.e i., come stabilito all'articolo 43 del Regolamento delegato e all'articolo 27 del Regolamento di esecuzione, al fine di assicurare la demarcazione tra la presente misura e quella (Misura 4) prevista dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 è individuata una specifica soglia finanziaria riferita al costo totale dell'investimento proposto. Risultano pertanto ammissibili alla Misura di sostegno dell'OCM Vino gli investimenti materiali e immateriali in

impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a Euro 300.000.

Pertanto, agli effetti delle presenti Disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2019/2020, l'accesso al presente Bando pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell'investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a Euro 300.000,00.

4.2 Agevolazioni previste

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è pari al **40%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al **20%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificata come *intermedia*, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Per le imprese classificate come *grande impresa*, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo erogabile è pari al **19%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile e sostenuta.

Per la verifica dei limiti di dimensione aziendale si richiama quanto indicato dal Reg. (UE) n. 702/2014, allegato 1, oltre a quanto stabilito alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

4.3 Investimenti ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo del programma di aiuto, ai sensi degli obiettivi e finalità di cui al precedente Articolo 1, gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione del vino (sale di presentazione e assaggio di vini) e per uffici;
- B. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, *barriques*, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di

prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.

- C. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa riferimento agli elenchi degli investimenti riportati quali lista di *Azioni, Interventi e sub-Interventi* nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese sopra indicate, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Spese generali:

Le Spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e collegate agli investimenti proposti ai precedenti punti A) e B). Sono ammissibili, nell'ambito delle spese generali, gli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze.

Le spese generali sono ammissibili entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10%** dell'investimento ammissibile per investimenti in lavori ed opere edili di cui al punto A;
- fino ad un massimo del **5%** dell'investimento ammissibile per gli altri investimenti di cui al punto B.

Il contributo per le spese generali sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento, realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario. Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto della percentuale massima di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell'intero investimento proposto.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente misura di aiuto si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) per le "opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza" alle "Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvati con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori. Nel caso di voci di tariffa non previste nel prezzario regionale si dovrà accompagnare l'indicazione del *Nuovo prezzo* con l'analisi giustificativa sottoscritta da tecnico abilitato, corredata dallo schema di *analisi tipo*, come indicata alla sezione "Condizioni generali e metodo di calcolo" del richiamato documento "Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio";

b) per le “opere agricole e forestali” ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale G03473 del 29/04/2016 (allegato 1) disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” sottosezione “procedure attuative”;

c) per i fabbricati utilizzati per la trasformazione e commercializzazione nell’ambito dell’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (All. 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

Nel caso di macchine e attrezzature, o altre forniture non contemplate nei summenzionati prezzi regionali di riferimento, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato, da riportare nell’ambito della relazione tecnica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo, e questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l’apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo.

Solo per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX.

I preventivi dovranno:

- essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l’indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera;
- essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato;
- essere datati e sottoscritti da ambedue le parti;
- essere omogenei nell’oggetto della fornitura affinché sia immediato il raffronto tra gli stessi;
- essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”, e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
- devono essere resi da ditte in concorrenza tra loro. Si debbono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I preventivi inoltre devono riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;

- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa all'aiuto.

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, siano commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. In tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

All'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni (investimenti materiali e/o immateriali) realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d'uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all'aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all'uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Per le opere edili, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, il beneficiario dovrà garantire che gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata siano immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto, presentando a tal fine apposita dichiarazione.

La condizione di cantierabilità non deve essere intesa solo come avvenuto assolvimento dei vari iter amministrativi o tecnici relativi al progetto, ma investe anche altre problematiche legate alla effettiva realizzabilità del progetto e relativo adempimento delle procedure amministrative ed autorizzative dell'opera.

Il beneficiario deve dimostrare l'immediata cantierabilità di un progetto al fine di garantire l'effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell'area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all'iter autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti.

Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l'ammissibilità all'aiuto nell'ambito della misura Investimenti, in considerazione della necessità di una tempistica certa per la realizzazione.

La cantierabilità rappresenta, pertanto, un indicatore significativo e condizionante per la concreta possibilità di eseguire l'opera entro i tempi stabiliti dalle DRA e comunque non oltre i termini di scadenza nazionali.

Le opere edili progettate sono subordinate alla presentazione, al Comune, della documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, per la quale occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio della documentazione in questione.

Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d'aiuto, devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Altre autorizzazioni o pareri previsti e riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto occorre allegare, alla domanda di aiuto, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. dal richiedente o tecnico abilitato competente nel settore specifico contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato competente nel settore specifico, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità s'intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune, previa dichiarazione da parte dell'Amministrazione procedente attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione della domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline

e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

In deroga alla suddetta disposizione, alla presentazione della domanda di aiuto il beneficiario può presentare una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale si impegna, laddove la domanda di aiuto fosse ritenuta ammissibile alla misura Investimenti, a presentare agli uffici regionali competenti all'istruttoria della domanda, tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, **entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della determinazione di ammissione al finanziamento**, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto, fermo restando il termine del 15 luglio 2021 per la conclusione dei lavori e la presentazione della domanda a saldo. Tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

4.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali le spese riferite a:

- operazioni inerenti il vigneto;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- interventi per l'adeguamento a requisiti unionali, nazionali o regionali obbligatori;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- manutenzione ordinaria, riparazione di macchine, impianti e attrezzature già esistenti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisti mediante leasing;
- acquisti di mezzi di trasporto; fatto salvo quelli specialistici permanentemente attrezzati (vedi spese ammissibili)
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- lavori di abbellimento;
- oneri riconducibili a revisione prezzi o addizionali per inflazione;
- spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- IVA e altre imposte e tasse;
- spese relative a viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; tali spese non sono mai ammissibili, ma il loro importo deve essere comunque indicato nella domanda di pagamento, e non deve essere richiesto a contributo;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dal pagamento del saldo finale;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- interventi di mera o semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi (vedi punto successivo);
- contributi in natura;
- spese connesse alla realizzazione di attività di somministrazione quale preparazione o cottura di cibi;
- spese di consulenza non strettamente connesse al progetto realizzato;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti.

4.4.1 Interventi di mera sostituzione

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato (cfr. documento "*Linee guida sui programmi nazionali di sostegno nel settore del vino*" della Commissione europea – Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale).

In tali termini, ai fini del presente bando di aiuto, si intende *mera o semplice sostituzione* l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di mera sostituzione sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per

“recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera.

4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo

Nel presente bando si fa riferimento più volte al termine “rilascio telematico”; si ritiene opportuno precisare che per “rilascio telematico” si intende il momento in cui, eseguita la stampa della domanda telematica, tramite l’applicativo Sian è prodotta la “ricevuta di accettazione” della domanda stessa. Nella “ricevuta di accettazione” è presente l’identificativo del protocollo e la data di ricezione della domanda, in assenza del rilascio la domanda non risulterà presentata.

Le spese per la realizzazione dell’investimento dovranno essere sostenute coì come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo. e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell’atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell’azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di aiuto o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad Investimenti per il quale si chiede l’accesso all’aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di consegna o documento equipollente) presso i locali dell’Azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le Aziende in “conto visione” in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati.

Se, dai controlli amministrativi ed in loco, l’Ufficio regionale competente per territorio riscontra il mancato rispetto alle suddette date, l’investimento non verrà ammesso al contributo e gli eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.

Con la fatturazione elettronica non sarà più possibile emettere la “fattura accompagnatoria” pertanto, alla domanda di pagamento saldo dovranno essere allegati i documenti che attestano la data di consegna del bene.

I dati dei documenti di consegna saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica, in fase di predisposizione della stessa fattura. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Dai documenti di consegna dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all’aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell’Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data rilascio

telematico della domanda di pagamento saldo, in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto e gli eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Le fatture di acconto e saldo dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture di acconto e saldo dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola, marca modello, matrice od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno inoltre essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente per la identificazione del bene oggetto della emissione della fattura elettronica.

Nelle fatture (acconto e saldo) dovrà, altresì, essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto.

Le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2020, potranno essere le seguenti: “Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2020” oppure “Investimenti PNS Camp.2020.”.

E impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento: “Regolamento UE n. 1308/2013 – Art. 50 – PNS Misura Investimenti. Campagna 2019/2020”, tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

Sarà competenza della ADA riportare nel verbale finale del controllo in loco, l'indicazione dettagliata e la descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale affinché sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento anche da parte di terzi (Audit, certificatori, controlli di 2° livello) senza alcun intervento da parte del beneficiario o del controllore di 1° livello.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel fascicolo aziendale ed indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento a saldo.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili per ogni azione/intervento/sotto intervento, da fatture o altri documenti probatori equivalenti.

Ai fini della tracciabilità il pagamento tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento. A tal fine il conto corrente

indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite:

- bonifico;
- Ri.Ba.;
- carta di credito;

la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura.

Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es.: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Articolo 5

Presentazione delle domande di aiuto

5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

La Domanda di aiuto, redatta secondo lo schema facsimile Allegato, è presentata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it)

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto per la campagna 2019/2020, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 3843 del 03/04/2019, è **fissato alla data del 15 novembre 2019**, fatte salve proroghe concesse dalla competente Autorità Nazionale e autorizzate dalla Regione Lazio.

Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili e pertanto non sono ammissibili al finanziamento.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it). Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ricevibili e ammissibili al finanziamento.

Nella domanda di aiuto dovranno esserle obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificato (PEC) si rimanda al paragrafo 10 "Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN" delle Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 40 prot n. 56742 del 3 luglio 2019.

E' impegno e obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea. La violazione di tali impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dai competenti uffici regionali per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità e ammissibilità all'aiuto.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/2000, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Le domande di aiuto sono valide solo se complete di tutti gli allegati richiesti dalle Istruzioni Operative di Agea OP n. 40 - protocollo n. 56742 - del 03 luglio 2019 e dalle disposizioni del presente bando regionale, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dall'Amministrazione.

5.2 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian

Il richiedente può presentare domanda per il tramite:

- di un CAA accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato da parte del richiedente;

oppure

- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione della delega comporta che le domande dei richiedenti deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La fruibilità di tale servizio, nonché l'accesso al dominio dei dati e delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione sul portale del Sian (Gestione deleghe).

5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore

Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. Il richiedente o suo delegato deve obbligatoriamente inviare, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, copia della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredate di copia del documento di identità, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, esclusivamente a mezzo PEC, **entro il termine del 21 novembre 2019.**

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Provincia di FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (già ADA di Frosinone)
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;
- Provincia di LATINA: Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (già ADA di Latina)
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- Provincia di RIETI: Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord (già ADA di Rieti)

- Provincia di VITERBO: PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord (già ADA Viterbo)
PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
- Provincia di ROMA: Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro (già ADA di Roma)
PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio nelle modalità e nei termini di scadenza perentori sopra indicati, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.

La domanda di aiuto si intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata.

5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti

Per la campagna di aiuto 2019/2020, il richiedente può presentare esclusivamente una “domanda biennale” di aiuto per investimenti da completarsi entro il 15 luglio 2021.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio), è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti, da presentare all'ADA competente per territorio dove è ubicato il centro aziendale.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della Domanda biennale di aiuto la modalità richiesta per l'erogazione dell'aiuto:

- **con pagamento a collaudo dei lavori**
- **con pagamento in forma anticipata** prima della conclusione dei lavori, nella misura dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, e pagamento di saldo al collaudo dei lavori, al netto dell'anticipo, ad avvenuta realizzazione del progetto tramite presentazione di domanda di pagamento saldo.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della Domanda di pagamento dell'anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso all'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determina la

revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della Domanda di aiuto.

Nella Domanda di aiuto il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali per la misura di aiuto agli Investimenti, riportandone il numero identificativo della Determinazione dirigenziale e la data di adozione.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto dichiara, tra l'altro:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente e dichiarazione per la P.M.I.;
- 2- i punteggi dichiarati ai fini della graduatoria;
- 3- che le attrezzature oggetto della domanda non sono di sostituzione di analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Regolamento UE n. 2016/1149 all'art. 33 _paragrafo 4);
- 4- di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni modo e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 5- che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- 6- di non aver percepito per le operazioni ad investimento, proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento (Ue) 1308/2013;
- 7- che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (Ue) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
- 8- di garantire il possesso delle risorse tecnico-professionale (art.35 lett. C del regolamento Ue n 2016/1149). La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare (nei casi di progetti complessi, la capacità tecnico-professionale potrebbe essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso, inoltre si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità). Dalla dichiarazione si deve evincere che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;
- 9- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- 10- di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto;
- 11- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- 12- di possedere la capacità finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto. Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.

- 13- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 14- di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 15- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento UE n. 1306/2013 (art. 49 del Reg. (UE) n. 2018/276);
- 16- di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, e contestuale mancata presentazione di rinuncia all'aiuto entro i termini stabiliti, comporterà l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dalla misura investimenti, senza alcuna eccezione.

5.5 Domanda di aiuto – Documentazione

La domanda di aiuto oltre ai dati anagrafici di cui al fascicolo aziendale e le sopraelencate dichiarazioni, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati pena la non ammissibilità dell'aiuto

- allegato per la dichiarazione delle P.M.I. (**Modello 1** delle Istruzioni Operative di Agea O.P. n. 40/2019 allegato);
- allegato per la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva ai familiari conviventi (**modelli allegati**)
- relazione Tecnica sottoscritta dal richiedente e da un tecnico competente in materia abilitato all'esercizio della professione iscritto ad un Ordine/Collegio professionale, dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'investimento, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. La relazione tecnica dovrà, inoltre, contenere una descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà altresì essere indicato, per ogni singola azione programmata, il costo totale previsto e la tempistica di realizzazione del progetto. La descrizione, inoltre, dovrà contenere la motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite, in particolare la descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, il grado di novità del progetto, la localizzazione degli investimenti, la quantificazione economica dettagliata degli investimenti con un quadro economico del progetto proposto. Dovrà vedere attestate le condizioni di cantierabilità dell'investimento programmato.

Tale relazione dovrà contenere le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione della campagna 2019/2020, la dichiarazione di giacenza 2018/2019, oltre ad eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro "C" e "D" della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2019/2020 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2018/2019, come previsto dai regolamenti Ue n. 2018/273 e n. 2018/274, ovvero l'impegno alla presentazione delle suddette dichiarazioni laddove i termini alla data di presentazione della domanda di aiuto non siano scaduti.

Dovranno essere allegati, in originale, laddove pertinente, i tre preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate e dovrà essere predisposto un apposito prospetto, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, di raffronto con l'indicazione dei preventivi scelti e della motivazione della scelta stessa. Dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

Per ogni preventivo ritenuto idoneo dovrà essere indicata la motivazione della scelta e allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47, che attesti:

- che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Qualora per un determinato bene non sia possibile reperire più ditte fornitrici /costruttori, se il bene è fabbricato o venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità della ditta.

- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Regolamento UE 2016/1149, Art. 36) nella relazione tecnica dovrà essere descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad una riduzione dei consumi energetici. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

-

Atti progettuali

Devono essere presentati, laddove pertinenti gli elaborati grafici, la planimetria generale, gli schemi grafici e le sezioni con l'individuazione delle opere e dei lavori per il quali si chiede l'aiuto e, inoltre, il computo metrico estimativo analitico dei lavori, con indicazione e suddivisione del costo previsto per le categorie di spese.

Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione.

Dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista e necessaria a dimostrare la condizione di cantierabilità dell'iniziativa progettuale

Agibilità

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

- Antimafia

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA). (modelli allegati).

- Terreni agricoli

Dichiarazione da parte del beneficiario che attesta la presenza di terreni agricoli, condotti a qualsiasi titolo, nel proprio fascicolo aziendale, ovvero l'assenza di terreni agricoli (modello 2 delle Istruzioni Operative dell'Op Agea n. 40/2019 allegato).

Bilanci

Copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46, 47 e 76 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni.

Inoltre occorre documentazione che attesti che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che l'operazione intesa quale progetto per il quale si chiede l'ammissibilità dell'aiuto, sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (art. 35 lettera C Reg (UE) n. 2016/1149); tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti;
- per le ditte diverse dalle società di capitale, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno, sia che operino in regime di contabilità ordinaria che in regime di contabilità semplificata con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa oppure dichiarazione di affidabilità economico finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi;

Dichiarazione che l'impresa non sia un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 50 paragrafo 2, 3° comma, a tal fine deve essere allegata certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (**Modello allegato**).

5.6 Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista autorizzato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata (rilascio telematico).

Nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto la rettifica non è ammessa.

Pertanto scaduti i termini di presentazione, non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto. La rettifica di una domanda di pagamento saldo può essere effettuata **solo entro il termine di scadenza di presentazione delle** domande di pagamento saldo biennale disposto per la campagna 2019/2020 entro il **15 luglio 2021**.

Articolo 6

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di aiuto anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria telematiche previste sul portale SIAN, oltre che redigendo apposito rapporto istruttorio/verbale. Ogni scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, dovrà essere conservata agli atti.

Le schede d'Istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio approntato sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

In fase d'istruttoria saranno visualizzate tutte le eventuali "anomalie descrittive" rilevate nella fase di presentazione della domanda di aiuto per mancata corrispondenza dei dati inseriti nella domanda di aiuto con i criteri e/o requisiti predisposti dalla Regione Lazio e sarà verificato se quanto segnalato rende comunque la domanda di aiuto ammissibile per la successiva istruttoria.

6.1 Controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.

L'ADA competente per territorio si accerta che le domande di aiuto siano state rilasciate telematicamente alla data del 15/11/2019, salvo proroghe concesse dal MIPAAFT, e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*
3. *Presenza di tutti gli allegati previsti dalle DRA e dichiarati in domanda.*

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Le domande "non ricevibili" non vengono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità.

6.2 Controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile.

Dovrà inizialmente essere verificata la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, soglie finanziarie di ammissibilità, demarcazione e relativi controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (allegati 1 e 2 del D.M. n. 911/2017 e s.m.i.). In particolare, dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di rilascio della domanda di aiuto per mancata conformità alla profilatura.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto e degli allegati indicati nei precedenti articoli, ed in particolare:

- a) rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e nazionale e nelle DRA di riferimento, nonché dalle Circolari di Agea Coordinamento e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea;
- b) possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale, nazionale e regionale ed in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- d) verifica della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola adeguamento alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. Nella stessa relazione dovranno essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione;
- e) verifica della presenza delle dichiarazioni della capacità tecnica-professionale fornita dal richiedente in relazione alla tipologia del progetto da realizzare;
- f) verifica della documentazione allegata dal richiedente, alla domanda di aiuto, al fine attestare la redditività finanziaria ed economica e garantire l'accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all'aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
- g) verifica della presenza della dichiarazione che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 3° comma, del regolamento (Ue) 1308/2013;
- h) verifica che il beneficiario non sia "soggetto non affidabile", cioè che a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si

considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia dell'aiuto;

i) verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario al fine di garantire che:

- 1- l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
- 2- l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
- 3- l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni,

j) verifica della presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;

k) verifica della presenza della documentazione degli ultimi due bilanci approvati, oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;

l) verifica dei preventivi, in particolare dal controllo si dovrà accertare:

- che i preventivi siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, pertanto non misti, per lo stesso prodotto,
- che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di richiedente dell'aiuto, e le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,
- che non vi siano collegamenti tra le Ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,

Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole, che non hanno potere di rappresentanza.

Le suddette verifiche sono propedeutiche anche al fine dell'accertamento che le ditte offerenti siano indipendenti ed in concorrenza tra loro.

A tal proposito per le verifiche sopra descritte, può essere utile acquisire le visure camerali delle ditte offerenti.

Inoltre, occorre verificare che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato, che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più offerenti, occorre verificare la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice.

m) ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto; la spesa proposta deve:

- 1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
- 2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento,
- 3) essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,

- 4) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare,
- 5) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa.

n) verifica della presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti Ue n 2018/273 e 2018/274;

o) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

In particolare saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate, sia in termini di rilascio telematico sulla piattaforma SIAN che inviata via PEC alle ADA competenti, oltre i termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelli previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 7 delle presenti disposizioni;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Disposizioni;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della presente misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà chiedere formalmente al richiedente chiarimenti e regolarizzazioni eventualmente necessari ai fini della verifica della ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i suddetti chiarimenti e le regolarizzazioni richieste dovranno essere forniti, dal richiedente, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della formale richiesta.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sull'attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

Articolo 7

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del D.M. n. 911/2017 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

TABELLA CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI		
CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1149/2016)	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.	20 (venti)
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 911/2017.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.	16 (sedici)

GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)
PRODUZIONE BIOLOGICA (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/07 E REG. (UE) 203/2012)	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	12 (dodici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per l'attribuzione dei punteggi si tiene conto delle modalità/indicatore appresso specificate:

- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 1149/2016)

Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.

- Imprese localizzate in zone particolari: aree della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i.; aree ricadenti in Zona montana DIR CEE 268/75 art. 3 par. 3

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3. Produzioni vitivinicole di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due

dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- Esercizio dell'attività previste all'articolo 3, lettera b) del decreto ministeriale 911/2017

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.

- Giovane imprenditore

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane

Articolo 8

Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi, nell'esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall'inizio della campagna successiva.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In applicazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del DM Mipaaf n. 911/2017, per i casi di parità di punteggio (ex-aequo), la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Una domanda di aiuto con esito positivo all'ammissibilità ma non finanziabile per assenza di fondi, qualora si presentino eventuali rimodulazioni e/o economie, la Regione potrà scorrere nella graduatoria fino ad esaurimento risorse.

Nell'ambito delle domande di aiuto biennali con richiesta di anticipo, laddove la domanda di aiuto biennale è ammissibile e non finanziabile per carenza di fondi nel 2020, la Regione potrà decidere in base alle risorse finanziarie assegnate, se ammetterla al finanziamento sulla base della graduatoria regionale, con presentazione della domanda di pagamento anticipo nell'esercizio finanziario 2021.

Il termine per la definizione della ammissibilità delle domande di aiuto è fissato dal DM n.3843 del 03/04/2019 alla data 15 febbraio di ogni anno, per la campagna 2020 al 15 febbraio 2020.

La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Articolo 9

Rinuncia alla domanda di aiuto. Articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sottodisposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata (rilascio informatico) e se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.

L'Istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian, a far data dal 16 novembre 2019. L'istanza di rinuncia presentata dovrà quindi essere inoltrata (tramite PEC), a cura del beneficiario all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto. In tale fase, i beneficiari non dovranno indicare le cause di forza maggiore per motivare l'Istanza di rinuncia.

Nel caso la rinuncia all'aiuto intervenisse nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, i beneficiari dovranno indicare, nella istanza telematica, le cause di forza maggiore che hanno determinato la necessità della rinuncia all'aiuto.

La documentazione "cartacea", che certifica le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ed indicate nell'istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa, esclusivamente tramite PEC, all'ADA regionale competente per territorio, entro 7 giorni lavorativi dalla data in

cui il beneficiario o il suo rappresentante siano in grado di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore invocate.

Nell'ambito dei progetti biennali la procedura per la presentazione delle istanze di rinuncia, laddove non è stato erogato un pagamento, deve avvenire non oltre i 90 giorni prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo,.

L'Ufficio regionale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo in ambito Sian, dovrà provvedere ad istruire l'Istanza di rinuncia verificando la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ai fini della rinuncia.

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario tramite PEC e alla competente Area Centrale della direzione regionale.

Nel caso in cui l'Ufficio regionale competente per territorio, non riconosca valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (DM 911/2017), dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso tramite PEC.

Ogni Istanza di rinuncia all'aiuto, intervenuta dopo la comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

L'ufficio regionale competente per territorio dovrà trasmettere il provvedimento di revoca al beneficiario (tramite PEC)

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

La mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia all'aiuto, o l'assenza di adeguata motivazione, determina inderogabilmente l'applicazione di una penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo, previsto nell'ambito della misura investimenti, a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo, il beneficiario, contestualmente all'istanza di rinuncia e sempre tramite l'applicativo Sian, dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto, ovvero dovrà rendicontare quanto dell'anticipo percepito è stato speso per la realizzazione del progetto.

L'Istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale, con un pagamento di anticipo, deve essere presentata non oltre i 90 giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo biennali fissati al 15 luglio 2021 (data ultima per il completamento e realizzazione del progetto).

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto ai sensi del DM n. 911/2017 art. 6 (*Penalità*) si procederà ad applicare una penale che interesserà la/le campagna/e successiva/e a quella della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,

- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Anche in questo caso la documentazione "cartacea", che certifica le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ed indicate nell'istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa, esclusivamente tramite PEC, all'ADA regionale competente per territorio, entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante siano in grado di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore invocate.

Nel caso in cui non sia stata trasmessa alcuna Istanza di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i termini disposti per presentare le istanze di rinuncia, salvo casi di forza maggiore, indipendentemente dall'anticipo speso, verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

L'Istanza di rinuncia all'aiuto, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento anticipato, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione e l'immediata e contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'importo garantito (pari al 110% dell'anticipo erogato) ai sensi del regolamento delegato Ue n. 907/2014 art. 27 comma 1 – punto "b".

L'Ufficio regionale competente per territorio deve attivare e concludere l'istruttoria delle Istanze di rinuncia ed applicazione delle penali, laddove previste, in tempo utile per attivare le procedure di recupero, inderogabilmente, entro e non oltre i termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Ogni comunicazione, quale provvedimento di revoca e la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'indebitito percepito a carico del beneficiario, effettuata dall'Ufficio regionale competente per territorio, deve essere notificata obbligatoriamente (PEC) al beneficiario, all'Ente garante (apertura di sinistro) ed all'OP Agea.

Una volta notificata, all'OP Agea, l'attivazione della procedura di recupero, l'OP Agea procederà immediatamente ad effettuare la registrazione del debito nella banca dati dei debitori.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà, altresì, trasmettere (PEC) all'OP Agea copia della ricevuta che attesta l'avvenuta notifica al beneficiario del provvedimento di revoca e della contestuale richiesta di restituzione dell'indebitito.

La restituzione dell'importo, da parte del beneficiario, deve avvenire entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della richiesta di restituzione (regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014 art. 55 – comma 1), trasmessa dall'Ufficio regionale competente per territorio.

Trascorsi i 30 giorni, senza che sia intervenuta alcuna restituzione da parte del beneficiario, l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà darne immediata comunicazione all'OP Agea che provvederà ad attivare le procedure di incameramento della polizza emessa a copertura del pagamento dell'anticipo (regolamento di esecuzione (Ue) n. 908/2014 art. 55 comma 1, punto "a").

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.

La procedura di esecuzione sopra descritta è attivata in adempimento a quanto disposto dal regolamenti di esecuzione UE n. 908/2014 e dal regolamento delegato Ue n. 907/2014.

Articolo 10

Modifiche minori ed economie di spesa

10.1 Modifiche minori

Sono denominate modifiche minori le variazioni che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante telematica da parte del beneficiario.

Le modifiche minori possono essere ammesse nei seguenti casi:

- non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
- vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- per risolvere problemi di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le modifiche minori per essere definite tali devono quindi rispettare i seguenti criteri inderogabili:

- possono essere consentite modifiche minori esclusivamente all'interno di ciascun intervento;
- costituiscono una variazione entro il 10% della spesa già approvata e calcolata al livello di singolo intervento;
- non devono e non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto;
- devono interessare una variazione di spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità acquistata;
- la modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/interventi/sottinterventi e dettaglio del sottintervento;
- non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ciò nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. Ne consegue che all'aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata.

La modifica non deve e non può determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nei casi in cui il cambio del preventivo comporta un'economia, non determina alcuna modifica del progetto iniziale ammesso all'aiuto, e risultano rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi.

I cambi di preventivi possono essere ammessi, senza preventiva autorizzazione purché sia garantita la possibilità di identificare l'intervento, oggetto di modifica preventivo, e purché il cambio del preventivo non comporti una modifica del progetto ammesso all'aiuto od un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento /sottointervento.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La modifica minore ed il pagamento della spesa ad essa correlata, devono essere eseguite entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori, debitamente descritte e documentate, non necessitano di comunicazione preventiva da parte del beneficiario e possono essere approvate a consuntivo in sede di accertamento finale dei lavori.

Nel verbale del controllo in loco e nella *check list*, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata e che la modifica non ha comportato modifiche dei requisiti di ammissibilità. Si dovrà, altresì, accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

Sarà competenza dell'ufficio istruttore verificare che la modifica minore non comporti la perdita dei requisiti, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio, tale da far variare la posizione della ditta/azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

10.2 Economie di spesa

L'economia di spesa, rispetto a quanto ammesso all'aiuto, non costituisce una modifica minore.

La riduzione di spesa per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

A differenza delle modifiche minori, l'economia di spesa non può determinare una diminuzione della quantità acquistata (in tal caso verrebbe meno il concetto di economia).

Articolo 11 Varianti

11.1 – Ammissibilità delle varianti

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.

La variante deve essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che

possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Non possono essere presentate istanze di varianti prima della comunicazione di ammissibilità e finanziabilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Di seguito si riportano le tipologie di Istanze di variante alla domanda d'aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- varianti amministrative intese quali: modifica tempi di realizzazione progetto (biennale e per quest'ultimo l'opzione correlata all'anticipo), modifica/correttiva dei criteri di valutazione rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto;
- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi se non rientrano tra i casi di modifica minore;
- recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi;
- rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi;
- subentri.

Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica esclusivamente tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

Oltre la suddetta istanza, trasmessa telematicamente alla struttura regionale competente per territorio, il richiedente deve far pervenire presso l'ufficio in questione tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'Istanza.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa Istanza non ammissibile.

Le istanze di variante devono essere presentate in tempo utile affinché l'ufficio regionale competente per territorio possa comunicare l'esito dell'istruttoria di propria competenza, quindi inderogabilmente entro i 30 (trenta) giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento (il 15 luglio 2021 - data di presentazione della domanda di pagamento saldo). Il mancato inoltro della documentazione necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa Istanza non ammissibile.

Le istanze di variante trasmesse oltre il suddetto periodo non saranno accolte, parimenti le istanze inoltrate in forma diversa da quella telematica non potranno essere ritenute valide.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.

L'istruttoria della variante dovrà accertare che la modifica di un'azione/intervento e/o sotto intervento non comporti il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto e che la stessa modifica non determini una variazione del punteggio e conseguentemente della posizione del beneficiario nella graduatoria di ammissione all'aiuto e inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'ADA regionale competente per territorio che adotterà il relativo provvedimento di autorizzazione.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della *Nota di autorizzazione*, disposta da parte dell'ADA regionale competente per territorio. I dati inerenti la nota di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo. Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sottointerventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Costituiscono, altresì, oggetto di variante i casi di subentro (v. articolo successivo).

11.2 Variante per subentro

Il subentro è ammesso esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore (riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013) ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca e l'avvio della procedura di recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, comunica il subentro al nuovo soggetto (tramite PEC) e all'Area centrale della Direzione regionale.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'ADA regionale competente per territorio chiude negativamente le procedure del subentro e comunica al cessionario ed al cedente tramite PEC, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

11.3 Recesso per singole azioni

Le istanze di variante per il recesso per una o più azioni è ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto. Solo nel caso ricorrano tali condizioni il beneficiario può presentare l'istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo predisposto sul portale SIAN (Varianti).

L'istanza del recesso è regolarizzata tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo precedente in analogia alle istanze di variante.

L'istanza di recesso per una o più azioni può essere presentata telematicamente inderogabilmente entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento o realizzazione dell'investimento.

La documentazione necessaria per comprovare le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario per il recesso per una o più azioni, deve essere trasmessa, esclusivamente tramite PEC, all'Area Decentrata Agricoltura regionale competente per territorio, entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante siano in grado di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore invocate. Il riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero il diniego della stessa, dovrà essere comunicato dall'Ufficio regionale competente per territorio, al beneficiario richiedente prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di un'azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso o di variante da parte del beneficiario, con eccezione per le modifiche minori, si provvederà alla immediata revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto e deve raggiungere lo scopo finale per il quale è stato realizzato.

Il diniego all'istanza di recesso non permetterà al richiedente di recedere da alcuna azione/intervento/sottointervento, e dovrà realizzare il progetto nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

Articolo 12

Domanda di pagamento anticipo e fidejussione

L'anticipo può essere concesso per un importo massimo non superiore all' 1'80% (DM 911/2018 art. 5 par.6) del contributo dell'Unione ammesso all'aiuto ed al finanziamento per la misura degli investimenti.

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto, potrà presentare la domanda di pagamento anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di pagamento anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

In fase di compilazione della domanda di pagamento anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nell' modello "Impegno Anticipi" (Modello allegato).

La Regione in base alle risorse assegnate e disponibili può decidere se far presentare la domanda di pagamento anticipo nell'esercizio finanziario di riferimento della domanda di aiuto, ovvero entro l'esercizio finanziario successivo.

Le domande di pagamento anticipo, la cui liquidazione deve avvenire nell'esercizio finanziario 2020 corredate da apposita polizza fideiussoria, potranno essere presentate a far data dal 1° marzo 2020 ed entro e non oltre la data del 31.08.2020.

Le domande di pagamento anticipo, la cui liquidazione deve avvenire nell'esercizio finanziario 2021 corredate dall'apposita polizza fideiussoria, potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca della concessione e la decadenza dell'aiuto.

Il beneficiario, dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione del progetto, presenta una domanda di pagamento di anticipo nel rispetto del massimale sopra indicato. Tale importo deve essere garantito da una cauzione per un importo pari al 110% della somma richiesta nella domanda di pagamento, Per procedere alla produzione del modello precompilato di cauzione a copertura dell'anticipo richiesto, occorre aver eseguito il rilascio della domanda di pagamento anticipo.

Per l'emissione della polizza fidejussoria, è necessaria la produzione del modello precompilato, predisposta secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito

servizio messo a disposizione sul portale SIAN, denominato “Gestione Garanzie”, avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), come previsto dalle istruzioni operative n° 40/2019.

La produzione di tale modello precompilato di cauzione può essere effettuata direttamente anche dal richiedente, essendo il servizio disponibile sull'area pubblica del portale SIAN.

Il richiedente, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di pagamento anticipo deve quindi recarsi presso un ente garante di sua scelta.

L'Ente garante deve compilare il frontespizio del modello inserendovi i dati di propria competenza ed apponendovi il proprio timbro e la firma del legale rappresentante.

La cauzione deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n.41 del 19/02/2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'IVASS.

Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni, a favore dell'OP Agea, gli enti garanti inseriti nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio Domanda Unica e OCM.

In caso di domanda di pagamento anticipo priva di idonea garanzia, o privo della relativa conferma, l'Ufficio regionale competente per territorio deve comunicare al richiedente, a mezzo lettera raccomandata e/o PEC, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione) immettendo a sistema i relativi dati.

La garanzia completa in originale accompagnata dalla Scheda d'istruttoria, dalla copia della domanda di pagamento anticipo sottoscritta e rilasciata, e dall'elenco di liquidazione, **deve pervenire presso l'OP Agea entro la data del 7 settembre 2020.**

Per le domande di pagamento anticipo 2019/2020 presentate nell'esercizio finanziario 2021, la garanzia completa in originale accompagnata dalla Scheda d'istruttoria e copia della domanda di pagamento anticipo, sottoscritta e rilasciata, **deve pervenire presso l'OP Agea entro la data del 1° luglio 2021.**

L'OP Agea procederà allo svincolo della garanzia solo a seguito dell'accertamento, in fase di pagamento del saldo, che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento sia maggiore rispetto all'importo anticipato [articolo 26) paragrafo 6) del regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150].

Lo svincolo della garanzia è assoggettato alla verifica e rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., come precisato al paragrafo 12.

Per i casi sopra descritti, la garanzia è svincolata dall'OP Agea, solo dopo aver acquisito il nulla osta della suddetta certificazione antimafia.

Articolo 13

Istruttoria domande di pagamento anticipo

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande di pagamento anticipo anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria.

Dette schede d'Istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Istruttoria D. Pagamento N.Reg" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

Controlli da effettuarsi e di cui portare gli esiti sul Sian.

- ***Ricevibilità delle domande di pagamento anticipo.***

La verifica della ricevibilità, prevede i punti di seguito descritti.

1. Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).
2. Presentazione della domanda di pagamento anticipo entro il termine stabilito.
3. Presenza della cauzione rilasciata in originale su modello predisposto.
4. Presenza modello "Impegno Anticipi"
5. Presenza degli allegati previsti ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella Scheda istruttoria, deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

- ***Ammissibilità delle domande di pagamento anticipo***

L'ammissibilità delle domande di pagamento anticipo non viene verificata se l'istruttoria della ricevibilità si è conclusa con esito negativo (non ricevibile).

La verifica della ammissibilità, prevede i punti di seguito descritti.

- Verifica dell'assolvimento degli obblighi, nei termini previsti, delle Dichiarazioni di Vendemmia/Produzione/Giacenza (Dichiarazioni obbligatorie) per la campagna vitivinicola 2018/2019 e 2019/2020. Per la Dichiarazione di giacenza 2019/2020, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento anticipo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione, deve essere verificata l'assunzione di impegno alla presentazione della Dichiarazione di Giacenza, da parte del beneficiario, nell'apposito riquadro della domanda di pagamento anticipo;
- la mancata presentazione delle Dichiarazioni Obbligatorie non determina l'applicazione di penali o inammissibilità esclusivamente se l'inadempimento è determinato da:
 - condizione di esonero dalla predetta presentazione;
 - come previsto dal regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) in presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.
- Presenza e validità della cauzione prestata a garanzia dell'anticipo:
 - 1- rilascio a cura di un Istituto di Credito o Assicurazione conforme (Ente garante non incluso tra quelli della Black List di Agea;
 - 2- conformità del modello utilizzato a quanto predisposto dall'OP Agea;
 - 3- effettività della sottoscrizione con verifica di conferma della validità presso la Direzione Generale dell'Ente Garante;
 - 4- esattezza dell'importo fideiuvato che deve essere pari al 110% del contributo richiesto in anticipo;
- Verifica presenza modello "impegno anticipi"

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito di ammissibilità (ammessa/non ammessa) ed indicato l'importo ammesso in anticipo.

Articolo 14

Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo

Per le domande di aiuto biennali risultate ammesse al finanziamento, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il **15 luglio 2021**.

La presentazione delle domande di pagamento a saldo deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale) entro il termine perentorio **del 15 luglio 2021**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o altri documenti probatori equivalenti. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

Le domande di pagamento pervenute oltre i limiti sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 911/2017, la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini disposti, comporta la revoca dell'aiuto, l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre l'attivazione delle procedure di recupero, laddove risulta erogato un pagamento anticipato.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà fornire immediata notifica, dei suddetti provvedimenti, al beneficiario nei confronti del quale sono stati attivati, all'OP Agea ed all'Ente garante in caso di attivazione delle procedure di recupero.

14.1 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

La Domanda di pagamento finale di saldo dovrà essere corredata, tra l'altro, della seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, indicante, con data di inizio e di fine lavori, gli investimenti realizzati e il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, deve essere presentata una apposita relazione sulla evidenza dei suddetti risultati e vantaggi ottenuti se immediatamente visibili anche in termini di costi, o che si prevede di ottenere entro un determinato periodo (non superiore ai cinque anni dalla data di finanziamento);
- per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
- per le opere strutturali, deve essere presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione

di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta, o dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che le opere realizzate non comportano modifica del classamento catastale. Inoltre certificato di agibilità, o se in attesa di rilascio domanda di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità e ogni altra certificazione necessaria (NIA etc.);

- autorizzazione sanitaria (ove prevista);
- per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto è necessaria la dichiarazione da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice;
- elenco analitico e copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati, costituiti da: fatture quietanzate, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, sia di acconto che di saldo cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata e non oltre la data di presentazione delle domande di pagamento saldo.
- Nelle fatture di acconto e di saldo non possono essere indicate spese cumulative ma devono essere indicati importi singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta e solo se riconducibile al progetto ammesso all'aiuto.
- Per ogni singola spesa richiesta a contributo deve essere indicato il numero della domanda di aiuto e deve essere descritto l'oggetto della medesima spesa. Laddove presente deve essere indicato codice identificativo del bene acquistato (matrice - DDT). Dovranno inoltre essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente per la identificazione del bene oggetto della emissione della fattura elettronica. Nelle fatture (acconto e saldo) dovrà, altresì, essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto. Le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2020, potranno essere le seguenti: "Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2020" oppure "Investimenti PNS Camp.2020 E' impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento: "Regolamento UE n. 1308/2013 – Art. 50 – PNS Misura Investimenti. Campagna 2019/2020", tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

- Nella compilazione delle Domande di pagamento finale di saldo, al quadro "giustificativi di spese e di pagamento" tutti gli importi indicati devono essere al netto dell'IVA. Non sarà possibile avere un importo complessivo, finanziabile ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, Art.50, maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto;
- copia conforme all'originale dei giustificativi di pagamento; i richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento a saldo la seguente documentazione giustificativa in copia conforme: quietanza di pagamento (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con

carta di credito); nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”: stampa dell'operazione dalla quali risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento non sono ammesse a contributo, in nessun caso e/o motivazione, le spese il cui pagamento è stato effettuato tramite assegni. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nell'articolo 4.5 del presente bando pubblico:

- per le varianti, al progetto iniziale, occorre far riferimento alle procedure indicate nel presente bando. Solo se l'istanza è stata accolta il beneficiario potrà chiedere, con la domanda di pagamento saldo, il contributo per la variante al progetto iniziale;
- per le modifiche minori al progetto iniziale occorre far riferimento alle procedure indicate nel presente bando.

L'ADA regionale competente per territorio, provvede, a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo, all'istruttoria come di seguito specificato

Al termine dell'istruttoria dovrà essere prodotta la Scheda istruttoria, debitamente sottoscritta dal funzionario istruttore; per le domande di pagamento saldo riferite ai progetti biennali 2019/2020, l'elenco di liquidazione deve pervenire all'OP Agea **entro e non oltre il 21 settembre 2021.**

Articolo 15

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle Schede d'Istruttoria.

Dette Schede d'istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

15.1 Controlli di ricevibilità

La verifica della ricevibilità, per le domande di pagamento a saldo, prevede i seguenti punti:

- a. presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale);
- b. presentazione della domanda entro il termine stabilito;
- c. presenza degli allegati previsti dal presente bando ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito (“ricevibile” o “non ricevibile”).

15.2 Controlli amministrativi ed in loco:

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutta la documentazione allegata alle rispettive domande di pagamento saldo.

I controlli in loco vengono effettuati su tutte le domande di pagamento a saldo. Nella fase dei controlli in loco dovrà essere verificata la corretta realizzazione del progetto ad investimento ammesso all'aiuto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere, la funzionalità dello stesso progetto.

Inoltre, il controllo in loco prevede la verifica:

- originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- effettiva presenza delle operazione/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- registrazione sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

15.3 Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile, l'istruttoria in tal caso si concluderà con l'esito negativo.

La verifica della ammissibilità delle domande di pagamento a saldo, verte su tutta la documentazione probatoria, elencata nel presente bando che il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento saldo in particolare:

- Verifica della avvenuta presentazione, entro i termini previsti dalla normativa in materia, delle Dichiarazioni Obbligatorie.
- Nel merito della dichiarazione di giacenza 2020/2021 per i progetti biennali, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento saldo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione, dovrà essere verificata la presenza dell'assunzione dell'impegno alla presentazione da parte del beneficiario, sarà impegno ed obbligo dell'Ufficio regionale competente per territorio accertarsi, successivamente, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di giacenza da parte del dichiarante.
- La mancata presentazione delle Dichiarazioni Obbligatorie può non determinare l'inammissibilità solo nel caso in cui si siano verificate le suddette condizioni:
- effettività della condizione di esonero dalla predetta presentazione;
- ai sensi del regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.
- Verifica che la data di inizio di tutte le attività afferenti alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto sia successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto, a tal fine i beni in "conto visione" presenti presso l'Azienda in data antecedente alla data di rilascio della domanda di aiuto determinano l'inammissibilità al finanziamento del bene in "conto visione". La consegna ed installazione/collocazione dell'investimento presso l'Azienda, devono risultare effettuate in data successiva alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento saldo.
- Verifica che i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, siano stati identificati dal beneficiario mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "regolamento Ue n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento" ovvero, nel caso in cui non sia stato materialmente possibile munire di contrassegno il bene, verifica dell'evidenza dettagliata e puntuale fornita dal beneficiario al fine della identificazione del bene;

- Verifica che il progetto di investimento, ammesso all'aiuto, sia stato completamente realizzato e funzionante, nel rispetto dell'obiettivo finale prefissato per l'investimento, alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo. Ogni attività correlata al progetto ed i relativi pagamenti devono risultare **completati** alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo. **In particolare, occorre procedere all'espletamento** degli accertamenti amministrativi, della disamina della apposita relazione redatta dal tecnico, nonché delle verifiche in loco per stabilire l'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento.
- Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'investimento con quella indicata nella domanda di aiuto.
- Verifica della documentazione allegata e conformità della stessa a quanto disposto dall'OP Agea e dalle DRA/Bandi regionali.
- Verifica della documentazione allegata a giustificazione delle modifiche minori, , ed accertamento che le stesse siano state eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'OP Agea e dalle presenti disposizioni regionali.
- Verifica che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di contributo, siano strettamente correlate ed identificabili singolarmente con il progetto approvato e con il preventivo scelto.
- Verifica che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano investimenti ammesso all'aiuto, siano nuovi di fabbrica e non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma. Le attrezzature e/o macchinari devono essere identificabili e tracciabili dai documenti di consegna o documenti equipollenti.
- Verifica dell'eleggibilità dei giustificativi di spesa e di pagamento. A tal fine si deve procedere all'espletamento degli accertamenti amministrativi già indicati nelle presenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto con regolamento (UE) n. 1308/2013 all'art. 50) e regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamenti di esecuzione n 2016/1150, nonché alla verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dalla normativa vigente ed alle indicazioni previste nel presente bando.
Nel merito delle fatture, occorre verificare che nella dicitura riportata sia evidente il riferimento alla misura Investimenti ed alla campagna.

Verifica della corretta indicazione degli **importi dei giustificativi di spesa, ovvero che gli stessi siano al netto dell'IVA; e che la somma complessiva richiesta ai sensi dei regolamenti UE n. 1308/2013, 2016/1149 e 2016/1150, sia esattamente il contributo ammesso all'aiuto;**

- Verifica dei documenti di consegna, o documenti equipollenti, i cui dati identificativi saranno indicati nelle fatture. Dalla verifica dovrà risultare che la consegna del bene sia stata effettuata in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo. Se dai controlli si riscontra la consegna di un bene in "conto visione" in data precedete alla data di rilascio della domanda di aiuto, la spesa correlata al bene in questione non è ammessa al finanziamento.
- Verifica dell'effettività dei pagamenti. Un pagamento si intende effettuato quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento, e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario intestato al soggetto beneficiario validato nel fascicolo aziendale.
Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute i pagamenti, riferiti a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto devono essere effettuate da un unico conto corrente. Il conto corrente, in ogni caso, dovrà risultare validato nel Fascicolo aziendale.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese, per essere ammesse al contributo, nell'ambito della misura Investimenti (PNS) **devono ESCLUSIVAMENTE** essere state pagate tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura). **Non sono ammesse, con nessuna eccezione, le spese il cui pagamento è stata eseguito tramite assegno, vaglia postale o in contanti.**

- Verifica che le spese siano state sostenute dopo il rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento a saldo. Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute in date non corrispondenti a quelle sopra indicate.
- Verifica che gli stessi interventi non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati. L'accertamento sarà effettuato in base alle informazioni disponibili e di cui è in possesso la Regione/PA.
- Verifica che gli interventi per i quali si chiede il contributo nell'ambito della misura investimenti non abbiano beneficiato del sostegno previsto all'art. 45 del regolamento UE n.1308/2013. L'accertamento sarà effettuato in base alle informazioni disponibili e di cui è in possesso la Regione/PA.
- Verifica che per le opere strutturali la documentazione, allegata alla domanda di pagamento saldo, sia conforme a quanto richiesto dall'OP Agea e dalle presenti disposizioni regionali, in particolare occorre verificare la presenza dei certificati di conformità, agibilità e di accatastamento.
- Verifica della presenza dei titoli abilitativi, nei casi in cui alla domanda di aiuto siano state allegate le relative richieste di rilascio del Permesso a costruire, o le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445/2000, ovvero le dichiarazioni di impegno rese dal beneficiario alla presentazione dei titoli abilitativi.
- Verifica presenza della comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). Per le ristrutturazioni, laddove previsto, deve essere presente **almeno la richiesta di aggiornamento dell'accatastamento.** Al fine di garantire un collaudo positivo, è opportuno eseguire opere o parti di esse per le quali è possibile richiedere l'accatastamento, anche parziale, in modo tale da consentire al collaudatore la **verifica della pertinenza della destinazione d'uso.**
- Verifica che ogni variante riscontrata in fase di controllo amministrativo ed in loco, rispetto al progetto inizialmente ammesso all'aiuto, sia stata istruita dall'Ufficio regionale competente per territorio con esito positivo e nel rispetto di quanto disposto al paragrafo delle "Varianti" del presente bando. In particolare, le spese sostenute per gli interventi, oggetto di variante, possono essere richieste a contributo, con la domanda di pagamento saldo, solo se l'Istanza di variante, presentata tramite l'applicativo Sian, è stata istruita con esito positivo da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio. Inoltre, le spese per essere ammesse devono essere state sostenute in data successiva alla presentazione informatica della Istanza di variante.
Per ogni Istanza di variante l'Ufficio regionale competente per territorio deve avere concluso l'istruttoria (esito positivo o negativo), tramite l'applicativo appositamente

predisposto sul portale SIAN, e deve aver prodotto una Scheda variante e/o integrativa debitamente rilasciata e stampata con attribuzione del numero del protocollo dell'OP Agea. L'Istanza di variante non accolta, da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, determina l'inammissibilità al finanziamento delle spese sostenute e correlate all'intervento oggetto della variante non ammessa.

- Verifica dell'avvenuta esecuzione e realizzazione di tutte le operazioni ammesse in fase di istruttoria della domanda di aiuto. La realizzazione parziale di un progetto, laddove non è presente una istanza di recesso accolta con esito positivo, ("recesso per singole azioni"), comporta l'inammissibilità della domanda di pagamento saldo con contestuale revoca immediata dell'aiuto oltre l'applicazione di penale. Qualora sia stato erogato un anticipo, dovrà essere immediatamente attivata la procedura di recupero del suddetto anticipo maggiorato del 10%.
- Verifica della conformità degli altri eventuali allegati espressamente previsti dalla DRA.

Per ciò che attiene la verifica dell'effettivo vantaggio, nell'ambito delle operazioni previste all'articolo 36) del regolamento delegato (UE) n 2016/1149 (criterio di priorità), come il miglioramento della performance aziendale per i consumi energetici, occorre dimostrare il beneficio anche a livello di costi. Tale verifica potrebbe non essere riscontrabile nella fase dei controlli in loco posti in essere per l'ammissibilità al pagamento; in tal caso la Regione può prevedere l'attivazione di successivi controlli, rispetto alla prima verifica ma entro i cinque anni dalla data di finanziamento nel rispetto dell'obbligo e vincolo del mantenimento impegno a carico del beneficiario.

Le verifiche di ammissibilità e finanziabilità prevedono, oltre i controlli amministrativi, i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento saldo ritenute ricevibili.

Per ogni controllo deve essere redatto un apposito verbale che contenga nel dettaglio tutti i dati identificativi della domanda di aiuto, di pagamento anticipo (se presente) e della domanda di pagamento saldo. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le informazioni di riferimento delle azioni/interventi/sottointerventi quali: marca, modello e numero di matricola dei macchinari ed ogni informazione utile alla identificazione del singolo bene oggetto del progetto ammesso all'aiuto.

Dal verbale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, dovrà essere visibile e consultabile la verifica effettuata e l'esito delle verifiche stesse¹.

Nel verbale dovrà essere evidente, per ogni singolo bene, la spesa richiesta e la spesa ammessa a seguito della verifica.

Nel verbale, per tutti i beni per i quali non è stato possibile materialmente indicare il contrassegno, dovrà essere riportata una descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale affinché, nei controlli da parte di terzi, sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento, senza alcun intervento da parte del beneficiario o del controllore di 1° livello.

Al verbale dovrà essere apposto un numero di protocollo o dato identificativo, la data nella quale è stato redatto e dovrà, altresì, contenere la data di inizio e la data di fine verifica del controllo in loco e nominativo dell'ispettore che ha eseguito la verifica.

¹ La redazione del verbale nel dettaglio è necessaria ai fini dei successivi controlli (verifica mantenimento impegni). La descrizione degli interventi, nel verbale redatto per la verifica in loco, dovrà essere tale da poter permettere, nella fase successivamente della verifica, l'identificazione immediata ed univoca degli stessi investimenti per i quali è stato percepito il contributo e per i quali sussiste il vincolo del mantenimento quinquennale.

Il verbale, per essere valido, dovrà essere redatto e firmato in contraddittorio affinché il beneficiario sia messo nelle condizioni di conoscere l'esito della verifica e possa formulare eventuali osservazioni nelle modalità previste dalla legge.

In caso di esito negativo della verifica, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OP Agea con contestuale inoltro del verbale, redatto in contraddittorio, contenente le risultanze del controllo amministrativo ed in loco.

Inoltre, dovrà essere trasmessa al beneficiario, ed all'OP Agea per conoscenza, la notifica di revoca all'aiuto e l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'indebito se presenti pagamenti erogati in anticipo come da procedura.

Nella Scheda Istruttoria deve essere riportato l'esito del controllo amministrativo ed in loco e l'identificativo del verbale di controllo (numero di protocollo e data).

Nell'apposito riquadro della Scheda istruttoria, è riportata l'indicazione, se per gli stessi interventi il beneficiario ha ottenuto contributi in ambito PSR.

La Regione, deve verificare, in base alle informazioni alle quali può avere accesso, se il beneficiario ha percepito, per gli interventi oggetto di richiesta finanziamento nell'ambito della misura investimenti, contributi da parte di altri organismi ed enti pubblici unionali, nazionali e locali.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda di pagamento di saldo, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti² e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà, formulate per negligenza grave o deliberatamente, si procede all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo, applicazione della penale (DM 911/2017) oltre alle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella Scheda istruttoria deve essere indicato, per ciascuna azione/intervento/sottointervento, l'importo ammesso a saldo a seguito dell'esito dell'istruttoria stessa.

Occorre verificare la presenza delle "economie" di spesa a seguito delle quali la spesa sostenuta risulterà essere minore rispetto a quanto richiesto ed ammesso all'aiuto, a tal fine sarà necessario accertarsi che la differenza venutasi a determinare non sia stata utilizzata per una "rimodulazione" di spese tra azione/intervento/sottointervento (procedura ammessa esclusivamente nell'ambito delle modifiche minori).

Parimenti, occorre verificare la presenza delle modifiche minori e le eventuali rimodulazioni di spesa determinate dalle stesse modifiche. La rimodulazione di spesa è ammessa entro e non oltre una percentuale di variazione non superiore al 10% rispetto a quanto ammesso all'aiuto, fermo restando che la spesa richiesta ed ammessa al pagamento non potrà in nessun caso essere superiore alla spesa ammessa all'aiuto.

Nella Scheda istruttoria in caso di esito positivo dovrà essere barrata l'apposita casella "ammessa".

In caso di riduzione dell'importo per ritardi di presentazione di una o più dichiarazioni obbligatorie, dovrà essere barrata la casella "ammessa con riduzione ai sensi dell'art. 48 regolamento Ue n. 2018/273". In questo caso dovrà essere indicato nell'apposito riquadro l'importo riduzione calcolato in applicazione del suddetto regolamento.

In caso di esclusione totale dall'aiuto, dovrà essere barrata la casella "non ammessa".

² Ogni variazione (eccetto modifiche minori) al progetto iniziale per essere ammessa deve essere stata preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente, per la stessa dovrà risultare l'inoltro informatico della Istanza ed invio della documentazione necessaria a motivare la variazione. Ogni qualvolta sia invocata la causa di forza maggiore è necessario che il soggetto interessato ne abbia dato comunicazione per iscritto all'Ufficio Regionale competente. La mancata comunicazione rende inammissibile la causa di forza maggiore invocata.

In presenza di istruttorie negative, l'Ufficio regionale competente per territorio acquisisce a sistema l'esito negativo del controllo. L'avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge 241/90 dell'atto di concessione deve essere comunicato ai beneficiari richiedenti con domanda di pagamento saldo, ed all'OP Agea per conoscenza, a mezzo PEC, entro 10 giorni solari successivi alla istruttoria finale con esito negativo.

Nel caso in cui il procedimento di revoca sia indirizzato ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, secondo la procedura della "denuncia di sinistro" si dovrà comunicare, contestualmente alla revoca dell'aiuto, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebitto e applicazioni penali secondo le modalità previste dalla normativa unionale in materia di recuperi importo garantiti da cauzione e con le Istruzioni Operative Agea n. 40/2019.

Per le domande di pagamento saldo biennali 2019/2020 con richiesta di anticipo l'OP Agea procederà allo svincolo della garanzia solo a seguito dell'accertamento, in fase di saldo, che l'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e ammesse al contributo, sia maggiore o uguale all'importo anticipato.

Nel caso di saldo in negativo, ovvero se l'anticipo erogato risulta essere maggiore rispetto al contributo complessivo ammesso al saldo, occorre attivare le procedure di recupero per un importo pari alla differenza tra l'anticipo erogato ed il contributo a saldo. La procedura di recupero, nel caso specifico, non comporterà applicazioni delle penali di cui all'articolo 6 del DM n. 911/2017 solo nel caso in cui la differenza sia dovuta ad economie di spese ed il progetto risulta completamente realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Lo svincolo della garanzia, è assoggettato alla verifica e rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia).

Articolo 16

Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad Istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto si comunicano, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'*iter* decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di diniego, deve essere comunicato al soggetto interessato via PEC.

Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e l'Ufficio ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il preavviso di rigetto espliciti puntualmente le motivazioni del diniego ed indichi dettagliatamente la normativa nazionale e comunitaria di

riferimento, dal momento che nel caso di silenzio da parte dell'interessato, detto preavviso diventa provvedimento definitivo e, quindi, impugnabile.

Articolo 17

Dotazione finanziaria

Per quanto riguarda la misura "Investimenti" - campagna 2019/2020, l'autorizzazione al finanziamento delle Domande di aiuto, istruite con esito positivo in termini di ammissibilità e collocate in posizione utile in graduatoria, è subordinata all'approvazione del previsto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le misure di sostegno dell'OCM Vino per l'anno 2021.

La dotazione finanziaria disponibile per il finanziamento delle domande di aiuto di cui al presente bando pubblico, ai sensi di quanto già richiamato in premessa, è definita:

- dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2020 e l'anno 2021;
- dall'adozione dei provvedimenti per la rimodulazione tra le misure attivate nell'ambito della dotazione finanziaria.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2021, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 18

Modalità di pagamento dell'aiuto

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate"*.

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”*.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all’art. 24, del D. Lgs n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, dispone, infatti, che *“se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento”*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l’obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Nell’ambito della misura Investimenti il beneficiario ha altresì l’obbligo di mantenere aperto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell’avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all’aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

È obbligo del beneficiario comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica che interviene sul codice IBAN rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto e domanda di pagamento, nonché comunicare al detentore del proprio fascicolo aziendale la variazione e/o modifica, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

Il beneficiario è ritenuto unico responsabile per il mancato accredito del contributo a seguito della chiusura o modifica del conto corrente indicato nella domanda di pagamento.

Per i pagamenti non andati buon fine, la procedura di ripetizione può avvenire esclusivamente entro l’esercizio finanziario nel quale è stata presentata la domanda di pagamento anticipo e/o saldo e nel quale la Regione ha proposto la liquidazione della domanda di pagamento saldo e/o anticipo.

La previsione dell’obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell’O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell’aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 19

Recuperi

19.1 Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L’art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti*

dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19.2 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito al fine di una “compensazione” per le procedure di recupero di indebiti percepiti nell’ambito della misura Investimenti.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi dell’art. 54) e 63) del regolamento UE n. 1306/2013, dei sopra menzionati regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto non sono assegnati o sono revocati”.

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell’ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell’ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell’ordine di recupero.

L’Ufficio regionale competente per territorio, pertanto, attiverà le procedure volte al recupero degli importi versati, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute, la nota verrà trasmessa all’interessato, all’Ente Garante, in presenza di un contributo coperto da cauzione, e contestualmente all’OP Agea. La restituzione dovrà essere effettuata entro il termine indicato dell’Ufficio Regionale competente per territorio.

L’OP Agea effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell’art 28 del Reg. (UE) 908/2014 secondo il quale *“fatte salve altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”*.

Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l’indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di seguito indicate.

L’Ufficio regionale competente per territorio attiverà le procedure volte al recupero degli importi residui da recuperare, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute, la nota verrà trasmessa all’interessato, e contestualmente all’OP Agea. La restituzione dovrà essere effettuata entro il termine indicato dell’Ufficio Regionale competente per territorio e comprensiva di interessi legali calcolati dalla data di accredito del contributo, sulla somma del capitale residuo (piano di rientro).

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, **liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia** si applica quanto disposto all’articolo n.55 del regolamento di esecuzione n 908/2014 in materia di

incameramento ed all'articolo n 27 – paragrafo 2) del regolamento delegato UE n 907/2014 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Se il pagamento dell'indebito percepito (anticipo maggiorato del 10% in caso non ricorrano le cause di forza maggiore) non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'OP Agea avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione in virtù di quanto disposto all'articolo n. 55 del Regolamento di esecuzione UE n 908/2014 ed all' articolo n 27 – paragrafo 2) del Regolamento delegato UE n 907/2014.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.

Pertanto, per i beneficiari delle domande di aiuto biennali, con liquidazione di anticipo, che alla data di scadenza della campagna di riferimento, non hanno presentato la domanda di pagamento saldo, ovvero non hanno restituito l'indebito percepito, il recupero verrà effettuato tramite incameramento della polizza emessa a garanzia dell'anticipo, nel rispetto di quanto disposto con regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e regolamento di esecuzione UE n. 908/2014.

L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria).

Le procedure di recupero devono inderogabilmente essere attivate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di saldo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

Articolo 20

Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005 le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

Articolo 21

Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

L'OP Agea procede, in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Articolo 22

Svincolo delle polizze

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 all'art. 27) in materia di svincoli cauzioni emesse a copertura degli anticipi, dispone che la polizza è svincolata quando:

1. la procedura dell'istruttoria amministrativa e controllo in loco delle domande di pagamento saldo, si è conclusa con esito positivo;
2. l'importo anticipato, maggiorato degli interessi, o l'importo escutibile, è stato rimborsato all'OP Agea.

L'OP Agea, una volta eseguita con esito positivo l'attività di verifica e fattibilità dello svincolo, procederà alla successiva autorizzazione e predisposizione delle note di comunicazione svincolo.

Le note di svincolo saranno notificate dall'OP Agea all'Ente Garante ed alla Regione. Sarà compito dell'Ufficio regionale competente per territorio, notificare la nota di svincolo al beneficiario. In caso di pagamento anticipo/saldo sottoposto a condizione risolutiva, la procedura di svincolo verrà eseguita solo dopo rilascio, e l'acquisizione sul portale Sian, della certificazione antimafia.

Lo svincolo potrà essere predisposto solo dopo che l'Ufficio regionale competente per territorio, avrà acquisito sul sistema informativo SIAN, nell'apposita check list, le informazioni relative al rilascio dell'informativa antimafia da parte della Prefettura competente.

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento dell'anticipo, Investimenti non realizzati o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 10% (percentuale di cauzione 110%).

La garanzia non sarà oggetto di svincolo fintanto che la procedura di recupero dell'indebito non sarà conclusa con esito positivo e conseguente contabilizzazione e chiusura della Scheda di credito per:

1. versamento da parte del beneficiario, all'OP Agea, dell'indebito;
2. restituzione dell'indebito tramite trattenuta automatica (compensazione).

Articolo 23

Chiusura dell'istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro

Per avere effetto di denuncia di sinistro, interruttiva cioè dei termini di scadenza della garanzia, la nota con cui viene fatta richiesta al beneficiario contraente di rimborso dell'indebito, corredata degli esatti riferimenti identificativi della garanzia, deve essere notificata per conoscenza al fideiussore entro e non oltre i trenta giorni che precedono la scadenza della data di validità della garanzia medesima.

A tal fine l'Ufficio Regionale competente per territorio con nota indirizzata al beneficiario contraente, e per conoscenza all'indirizzo dell'Ente garante emittente (per le Assicurazioni è quello della Direzione Generale, mentre per le Banche è quello dell'Agenzia emittente) ed all'OP Agea — Ufficio Domanda Unica e OCM - Via Palestro 81 00185 Roma — e trasmessa a mezzo PEC spedita entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di rilevamento dell'indebito, chiede al beneficiario medesimo il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'indebito calcolato secondo quanto previsto al paragrafo “recuperi anticipi”.

Articolo 24

Proroga termini di realizzazione del progetto

Nell'ambito della misura Investimenti (P.N.S.) **non sono previste e concesse proroghe** ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Quanto sopra in adempimento di quanto disposto per la misura Investimenti nel Programma Nazionale di Sostegno.

Per gli investimenti biennali il completamento del progetto ammesso all'aiuto, e presentazione domanda di pagamento saldo, deve avvenire **il 15 luglio successivo alla campagna di riferimento a quella della domanda di aiuto;**

Unica deroga alla suddetta disposizione può essere prevista solo ed esclusivamente per gravi cause di forza maggiore ed esclusivamente nell'ambito di quelle previste dal regolamento (UE) n.1306/2013 all'art. 2).

Affinché la proroga ai termini di scadenza possa essere autorizzata, dovrà essere prodotta la documentazione atta a dimostrare che le cause invocate dal richiedente siano indipendenti dall'Azienda e dalla stessa non prevedibili usando l'ordinaria diligenza nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso sia invocata la causa di forza maggiore per provvedimenti emessi dell'autorità giudiziaria occorre dimostrare che il provvedimento discenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili non connesse a comportamenti colposi, addebitati al beneficiario.

L'Istanza di proroga, deve essere presentata all'Ufficio regionale competente per territorio entro e non oltre i 30 giorni che precedono i termini disposti dalle per la presentazione delle domande di pagamento saldo, non oltre il termine del 15 luglio 2021 per i progetti biennali 2019/2020.

Il beneficiario dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per territorio, per l'istruttoria della Istanza di proroga, la documentazione necessaria a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

Solo nel caso in cui l'evento che ha determinato la causa di forza sia strettamente correlato alla persona fisica, l'Istanza di proroga per causa di forza maggiore può essere inoltrata entro 15 giorni dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Si potrà beneficiare di una sola proroga e per un periodo non superiore ai sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli Investimenti.

Salvo casi particolari, nei quali l'Istanza di proroga per causa di forza maggiore può essere inoltrata entro i 15 giorni dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, per tutte le altre casistiche di cause di forza maggiore l'Ufficio Regionale competente per territorio deve completare le procedure per la valutazione ed il riconoscimento della cause di forza maggiore, al fine della concessione della proroga, ovvero il diniego, entro un termine utile per effettuare la successiva notifica al beneficiario e all'OP Agea, e comunque non oltre il termine di scadenza entro il quale il beneficiario avrebbe dovuto presentare la domanda di pagamento saldo.

Ai fini della concessione della proroga deve essere verificato lo stato di realizzazione dell'investimento, in particolare se trattasi di progetti biennali la verifica ai fini della concessione della proroga è obbligatoria. L'Ufficio regionale competente per territorio deve accertarsi, se necessario attraverso una verifica in situ, dell'effettivo inizio delle operazioni e/o attività per la

realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto.

La proroga non potrà essere concessa, indipendentemente dalle cause addotte dal richiedente, se l'Ufficio regionale competente per territorio, in sede di verifica, riscontra il mancato inizio delle operazioni e/o attività per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto.

Completate le suddette procedure di istruttoria, l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà notificare al beneficiario, e dall'OP Agea, l'atto di concessione della proroga, ovvero il diniego alla Istanza di proroga.

Le proroghe, se autorizzate, devono essere inserite dall'Ufficio regionale competente per territorio nell'applicazione resa disponibile sul portale SIAN per la successiva autorizzazione da parte dell'OP Agea.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà concludere tutte le procedure (controlli amministrativi ed in loco) per la valutazione all'ammissibilità al finanziamento e proposta in liquidazione della domanda di pagamento saldo in proroga, entro e non oltre i due mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Il diniego ad una Istanza di proroga per il termine lavori, in caso di investimenti biennali con pagamento di anticipo comporta l'attivazione delle procedure di recupero, a carico del beneficiario, dell'importo anticipato maggiorato del 10% e l'applicazione di penalità, nelle modalità sopra esposte.

Articolo 25

Modalità di pubblicazione dei pagamenti

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Articolo 26

Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni

Il periodo relativo al controllo, per la verifica del mantenimento impegni, ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 15 ottobre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

Il progetto, finanziato nell'ambito della misura Investimenti, deve essere mantenuto in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comunicate dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all'OP Agea.

Pertanto, nei **5 (cinque) anni** successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati tramite contributo Ue deve essere perentoriamente rispettato il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e non sono ammesse modifiche al progetto finanziato.

In particolare, ai sensi dell'art 71 del regolamento (UE) n 1303/2013 il contributo è rimborsato se entro i cinque anni in cui vige l'obbligatorietà del vincolo si riscontra:

- cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad una impresa o ad un ente pubblico

- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

Le variazioni al progetto finanziato, previste solo ed esclusivamente per gravi cause di forza maggiore, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all' OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Scopo del controllo è:

- 1- la verifica del mantenimento degli impegni;
- 2- l'accertamento che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche, se non quelle eventualmente autorizzate dall'Ufficio regionale competente per territorio;
- 3- lo stato di manutenzione dell'investimento;
- 4- il rispetto degli impegni sottoscritti;
- 5- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Articolo 27

Trattamento errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale competente per territorio, ovvero segnalato tramite istanza, dal richiedente/beneficiario, all'Ufficio regionale competente per territorio. In tal caso il richiedente/beneficiario dovrà fornire evidenza dell'errore palese e richiederne la correzione.

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

Articolo 28

Certificazione antimafia

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Nell'ambito della misura Investimenti, ai fini della richiesta della certificazione antimafia, si opererà sulla base delle procedure dettate dalle circolari di Agea coordinamento e dalle Istruzioni Operative di Agea (In particolare v. paragrafo 30 delle Istruzioni Operative Agea n. 40/2019 e relativa modulistica allegata al presente documento)

Articolo 29

Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

Articolo 30

Responsabilità del procedimento

L'ufficio responsabile dello svolgimento dei procedimenti istruttori per la fase di ammissibilità delle domande di aiuto sono le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio individua, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento e provvede, nel contempo, a comunicarlo al soggetto beneficiario.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'art. 50 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

Articolo 31

Termine del procedimento

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all'art 25 del regolamento (UE) n. 2016/1150.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo/saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data del 15 ottobre, data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

Le domande di pagamento non liquidate entro il 15 ottobre decadono automaticamente.

Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unionale.

Articolo 32

Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017, modificato con il DM n. 3843 del 03/04/2019, alla Circolare AGEA coordinamento del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda l'applicazione del DM Mipaaf del 30 aprile 2019 n. 3843 e alle Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 40 prot n. 56742 del 3 luglio 2019 e ad eventuali successive Istruzioni operative di AGEA

Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Articolo 33

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni Operative OP Agea N. 40 prot. n. 0056742 del 07.07.2019, di seguito è in sintesi riportato come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni

	elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento

	degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	---

Protocollo Allegato 1) fac-simile Domanda di aiuto		DOMANDA DI AIUTO Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Reg. (UE) n.2016/1149 e Reg. (UE) n 2016/1150 INVESTIMENTI - PNS VINO - CAMPAGNA 2019/2020 Elencare le misure NUMERO DISPOSIZIONE REGIONALE ATTUATIVA (DRA) DEL	
All'Organismo Pagatore AGEA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COD. STAT DESCRIZIONE ENTE CODICE DESCRIZIONE PRESENTATA PER IL TRAMITE CODICE SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE		SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE NUMERO IN CHIAMATA XXXXXXXXXX	
FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA DOMANDA INIZIALE DOMANDA DI RETTIFICA DOMANDA INIZIALE N.		TIPOLOGIA INVESTIMENTO INVESTIMENTO DI DURATA ANNUALE completamento progetto/ presentazione domanda pagamento saldo camp. 2020 INVESTIMENTO DI DURATA BIENNALE completamento progetto/ presentazione domanda pagamento saldo camp. 2021	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO PAGAMENTO DI ANTICIPO CON GARANZIA PAGAMENTO A COLLAUDO FINALE
QUADRO A - AZIENDA SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE CUIA (CODICE FISCALE) PARTITA IVA CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (REA) CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (RI) CODICE ABI CODICE INPS CODICONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA			
DOMICILIO O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP Indirizzo Provincia INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO CELLULARE			
UBICAZIONE AZIENDA (SOLO SE DIVERSO DAL DOMICILIO O SEDE LEGALE) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP Indirizzo Provincia			
RAPPRESENTANTE LEGALE CUIA (CODICE FISCALE) TIPO RAPPRESENTANZA COGNOME NOME DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP Indirizzo Provincia			
SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO Accreditato su c/c bancario o conto Banco Posta N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - Il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 98/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11). SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) CODICE BANCA CODICE NAZIONE CODICE CITTA' CODICE FILIALE IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO CODICE PAESE CIN EURO CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE ISTITUTO AGENZIA COMUNE PROVINCIA CAP			

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

☐

PROGETTO COLLETTIVO

CODICE PROGETTO COLLETTIVO

Tipologia Impresa

☐

Microimpresa

☐

Impresa Intermedia

☐

Piccola Media Impresa

☐

Grande Impresa

RIEPILOGO SOGLIA FINANZIARIA

	Importo Minimo	Importo Massimo	Tipologia associata
Soglia Finanziaria			

RIEPILOGO COSTI DEGLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

MISURA INVESTIMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VINO - PNSV

SPESA TOTALE€

CONTRIBUTO RICHIESTO€

QUADRO C - INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E/O PRODUZIONE CAMPAGNA 2019/2020

Ai fini della presentazione della presente domanda di aiuto alla misura Investimenti, si riportano le informazioni relative alle Dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione della campagna in corso ai sensi del Reg.(Ue) delegato n.2018/273 e Reg. (Ue) di esecuzione n. 2018/274

Campagna 2019/2020

☐

Impegno presentazione dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2019/2020

☐

soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione

☐

il conduttore effettua lavorazione presso terzi

IL RICHIEDENTE DICHIARA D'ESSERE

☐

Impresa Agricola

OPPURE

☐

Impresa di Trasformazione

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO D - INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA 2018/2019

Ai fini della presentazione della presente domanda di aiuto alla misura Investimenti, si riportano le informazioni relative alle Dichiarazione di Giacenza ai sensi del Reg.(Ue) delegato n.2018/273 e Reg. (Ue) di esecuzione n 2018/274

Campagna 2018/2019

- ☐ la dichiarazione di giacenza è stata presentata dal richiedente
- ☐ soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di Giacenza
- ☐ la dichiarazione di giacenza **non** è stata presentata dal richiedente:
(indicare di seguito i motivi della mancata presentazione)
- ☐ per cause di forza maggiore
- ☐ la dichiarazione di giacenza è stata presenata dal precedente conduttore CUAA
- ☐ Numero dichiarazione di giacenza presentata dal Conduttore data presentazione
- ☐ Giacenza del prodotto presso terzi (inidcare i dati contratto)

Causa Forza Maggiore per mancata presentazione della Dichiarazione di Giacenza

- ☐ Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare
- ☐ Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte
- ☐ Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento
- ☐ Calamità naturale
- ☐ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa
- ☐ Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato
- oppure
- ☐ Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:
- ☐ Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale
- ☐ Perizia assicurativa
- ☐ Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio
- ☐ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa
- ☐ Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio
- ☐ Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole
- ☐ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa
- ☐ Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc
- ☐ Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi
- ☐ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa
- ☐ Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto
- ☐ Ulteriori cause di forza maggiore ai sensi della Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea

CJAA (CODICE FISCALE)										NUMERO DOMANDA													
QUADRO F - LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI																							
Limite Territoriale																							
☐ Regionale ☐ Nazionale ☐ Paesi UE ☐ Aziendale ☐ Extraaziendale																							
TIPOLOGIA INVESTIMENTO																							
CODICE AZIONE E DESCRIZIONE CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE NOTE																							
COD. SOTTO INTERVENTO		DESCRIZIONE SOTTOINTERVENTO																					
		# #																					
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO																							
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO															NUMERO TELEFONO								
CODICE ISTAT					COMUNE										PROVINCIA		CAP						
Comune					Provincia																		
Limite Territoriale																							
☐ Regionale ☐ Nazionale ☐ Paesi UE ☐ Aziendale ☐ Extraaziendale																							
TIPOLOGIA INVESTIMENTO																							
CODICE AZIONE E DESCRIZIONE CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE NOTE																							
COD. SOTTO INTERVENTO		DESCRIZIONE SOTTOINTERVENTO																					
		# #																					
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO																							
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO															NUMERO TELEFONO								
CODICE ISTAT					COMUNE										PROVINCIA		CAP						
Comune					Provincia																		

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO G - INVESTIMENTO

SEZ. I - PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il sottoscritto :

Chiede

- di aderire alla misura investimenti prevista dal Reg. (UE) n. 1308/2013 all'art. 50 e dal Reg. (UE) n.2016/1149 e n.2016/1150 per la campagna 2019/2020, nonché alle Disposizioni Attuative Regionali e Nazionali riportate nella prima pagina della presente domanda, per le operazioni di seguito descritte

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

CODICE AZIONE E DESCRIZIONE

CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE

CODICE SOTTO INTERVENTO E DESCRIZIONE

NOTE

	COD. DETTAGLIO SOTTO INTERVENTO	DESCRIZIONE DETTAGLIO SOTTO INTERVENTO	SPESA	CONTRIBUTO RICHIESTO	% DI CONTRIBUTO RICHIESTO
			(EURO)		
1				#	#
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTALE INTERVENTO (EURO)					

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO H - Tipologia di azienda

Forma giuridica :

Codice Attività (ATECO) :

CUAA (CODICE FISCALE)		NUMERO DOMANDA	
Il sottoscritto: consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 e smi: - di essere a conoscenza delle disposizioni e norme unionali, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione dell'aiuto Ue nell'ambito della misura investimenti richiesto con la presente domanda; - di aver letto, preso visione ed accettare tutte le disposizioni riportate nelle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 40/2019 e smi, relative alle modalità per l'accesso all'aiuto per la misura Investimenti, previsto all'art. 50 del regolamento Ue n. 1308/2013; - di essere a conoscenza del contenuto della Disposizione Regionale Attuativa riportata nella prima pagina della presente domanda e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la medesima, ed a tal fine allega alla presente domanda: documentazione del progetto per il quale si richiede il contributo, come da Istruzioni dell'OP Agea, per l'accesso all'aiuto per la misura investimenti; ulteriore documentazione prevista dalla Disposizione Regionale Attuativa - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni e norme unionali, nazionali e regionali per accedere all'aiuto alla misura Investimenti richiesto con la presente domanda ; - di accettare eventuali modifiche alla normativa unionale, nazionale e regionale introdotte con successive disposizioni, anche in materia di controlli e sanzioni; - di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nelle Istruzioni operative dell'OP Agea e Disposizioni Attuative Regionali; - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia; - di consentire agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione in ogni momento e senza restrizioni, ai fini dell'istruttoria e dei controlli; - che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste; - che nelle campagne di interesse è in regola con gli obblighi dichiarativi, ovvero si impegna al rispetto dell'obbligo in caso di termini aperti, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del Reg. (Ue) n. 2018/273 in materia di dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione e/o Giacenza; - che per la realizzazione degli interventi, anche parziale, di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici; - di possedere la capacità tecnico-professionale per la realizzazione del progetto proposto; - di possedere le risorse economiche-finanziarie tali da permettere la realizzazione del progetto proposto; - di aver preso visione e di essere a conoscenza delle penalità che verranno applicate ai sensi dell'art 6) del DM 911/2017 in caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto e/o per il mancato rispetto a quanto disposto dalle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 40/2019 e DRA regionali in materia di presentazione telematica delle Istanze per rinunce, varianti, subentri e recessi; - di essere a conoscenza dell'obbligo di concludere i progetti e presentare la domanda di pagamento saldo inderogabilmente entro e non oltre i termini indicati nelle Istruzioni Operative OP Agea n. 40/2019 e disposti nelle DRA regionali (termine campagna 2020 per progetti annuali, termine campagna 2021 per i progetti biennali); - di aver preso visione e di essere a conoscenza che, ai sensi del DM 911/2017, la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, per i progetti sia annuali e sia biennali, in assenza della presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i termini indicati nelle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 40/2019 e disposti dalle DRA regionali, determinerà l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dalla misura Investimenti; - di aver preso visione e di essere a conoscenza che nell'ambito dei progetti biennali, con pagamento anticipato, in caso di rinuncia all'aiuto successiva al pagamento anticipato, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art 6) del DM 911/2017, da 1 a 3 anni di esclusione dalla misura Investimenti; la penale in questione verrà calcolata in proporzione all'anticipo speso; - di aver preso visione e di essere a conoscenza che, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento anticipato, in caso di rinuncia all'aiuto successiva al pagamento anticipato, oltre l'applicazione della penale di cui sopra e la revoca dell'aiuto, saranno attivate le procedure di recupero dell'importo garantito (anticipo + 10%) ai sensi del regolamento delegato Ue n. 907/2014 art. 27 e del regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014 art. 55; - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente; - che l'intera composizione aziendale, in termini di superficie e fabbricati è a disposizione dell'Organismo Pagatore competente sul Fascicolo aziendale aggiornato e validato così come previsto dalla normativa vigente; - di essere consapevole, qualora abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica, che tutte le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 82/2005 smi; - che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Reg.Ue 2016/1149 art 33 comma 4); - di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); - che non sussistono collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; - di essere a conoscenza a norma degli artt. 111 e ss. del Regolamento (UE) n. 1306/13 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, Agea è tenuta alla pubblicazione annuale ed a posteriori dei dati relativi ai beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR; - di voler scegliere, qualora la presente domanda venga ammessa all'aiuto ed al finanziamento, la seguente modalità di erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo delle opere pagamento con anticipo previa costituzione di garanzia fideiussoria - che la propria impresa, costituita nella forma giuridica riportata nel quadro H, non è una impresa in difficoltà e : di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni propri confronti; che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali; che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto; che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni; che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicare il regolare funzionamento; - che la propria impresa svolge almeno una delle seguenti attività: la produzione di mosto di uve ottenute dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinifica - che la propria impresa : - è iscritta al registro delle imprese della CCIAA - è iscritta all'INPS - NON è iscritta all'INPS 8000000000 - Pagina 8 di 11			

CUAA (CODICE FISCALE)		NUMERO DOMANDA	

QUADRO L - IMPEGNI

Il sottoscritto:

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i,

SI IMPEGNA:

- ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa unionale e nazionale e regionale;

- a comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato della azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;

- a presentare, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal comune nel cui territorio si svolgono i lavori, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (permessi a costruire, comunicazioni di inizio lavori asseverata, segnalazione di inizio attività, altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento) entro e non oltre i termini disposti dalle Disposizioni Regionali Attuative e comunque non oltre i termini disposti

- a completare il progetto ammesso all'aiuto, nell'ambito della misura Investimenti, nei termini disposti con le Istruzioni Operative dell'OP Agea n 40/2019 e dalle DRA regionali , per i progetti annuali e progetti biennali;

- a presentare domanda di pagamento saldo a conclusione e realizzazione del progetto ammesso all'aiuto nelle date indicate al precedente capoverso;

- a presentare, per ogni variante che interviene al progetto iniziale, le rispettive Istanze telematiche ed inviare all'Ufficio regionale competente per territorio la documentazione atta a motivare le varianti, entro i termini disposti dall'OP Agea e dalle Disposizioni Reg

-assicurare il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda di aiuto e di pagamento;

-assicurare la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda di aiuto e di pagamento ;

-assicurare che ogni transazione effettuata per la realizzazione del progetto sia eseguita da un c/c unico opportunamente validato nel proprio fascicolo aziendale e nel rispetto di quanto indicato nelle DRA, il c/c dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento saldo;

- a mantenere gli investimenti per un periodo non inferiore ai cinque anni, dalla data del pagamento del saldo, con vincolo di destinazione uso e proprietà, divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo nel rispetto di quanto disposto all'art. 71 del regolamento Ue 1303/2013;

- autorizza il trattamento dei dati inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'informativa;

- autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

E' CONSAPEVOLE :

- che sono escluse dalla misura Investimenti, per la campagna in corso e per quella successiva, le imprese soggette all'obbligo di presentare le dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini regolamentari previsti;

- che per progetti ad investimento ANNUALE tutte le operazioni indicate nella presente domanda, laddove ammessa all'aiuto, dovranno essere completate e realizzate al momento della presentazione della domanda di pagamento saldo, rilasciata entro e non oltre la campagna 2020;

- che per i progetti ad investimento BIENNALE tutte le operazioni indicate nella presente domanda, laddove ammessa all'aiuto, dovranno essere completate e realizzate al momento della presentazione della domanda di pagamento saldo, rilasciata entro e non oltre la campagna 2021;

- che in caso in cui la presente domanda venisse accolta a finanziamento, il richiedente ai fini della liquidazione dell'aiuto è tenuto a presentare una DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO secondo i termini e le modalità indicate dall'OP AGEA;

-che in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, ovvero dell'istanza di rinuncia, entro i termini sopra richiamati, salvo gravi cause di forza maggiore debitamente comunicate e documentate e previa verifica isruttoria delle stesse, verrà applicata una penale pari a tre anni di esclusione dalla misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla presente;

- che la presente domanda di AIUTO non costituisce titolo ai fini della liquidazione dell'aiuto;

- che sono ammessi a contributo unionale solo ed esclusivamente le spese il cui pagamento è avvenuto tramite RiBa - Bonifico - carta di credito.

- che sono ammessi a contributo unionale solo ed esclusivamente le fatture emesse e le spese sostenute, in data successiva al rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

- che sono ammessi a contributo unionale solo ed esclusivamente gli investimenti collocati/realizzati presso l'Azienda in data successiva al rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

- che il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti unionali sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

- che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi è condizionato, ai fini della sua finanziabilità, alla positiva collocazione nella graduatoria regionale in base alle risorse economiche assegnate alla Regione/PA;

- che per ogni tipologia di Istanza di variante (compreso il subentro), al progetto iniziale, potrà essere ammessa solo se presentata telematicamente e previo nulla osta da parte dell'Ente regionale competente per territorio nel rispetto delle modalità e procedure indicate nelle Istruzioni operative dell'OP Agea, pena la non ammissibilità della stessa Istanza;

- che l'eventuale variante ad un progetto riscontrata in fase di collaudo e non autorizzata dalla Regione/PA determinerà la non ammissibilità del progetto al finanziamento con contestuale determina di revoca dell'aiuto ed applicazione di penale e recupero dell'indebito in caso di erogazioni di un pagamento anticipato;

- che il subentro eseguito senza autorizzazione da parte della Regione/PA determinerà la revoca dell'aiuto e l'attivazione delle procedure di recupero in caso di erogazione di un pagamento anticipato;

- che l'istanza di rinuncia alla presente domanda eseguita in modalità difforme da quanto previsto con le Istruzioni operative dell'OP Agea , in assenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate e previo accertamento delle stesse, può determinare l'applicazione di penali e comportare l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione i costi di gestione della stessa;

- che, allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione ai richiedenti, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, viene previsto l'uso della telematica nel rapporto con il richiedente stesso.

QUADRO M - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

E' CONSAPEVOLE CHE IL PRESENTE MODELLO DI DOMANDA SI COMPONE DEI QUADRI, I CUI DATI SONO REGISTRATI E RESI DISPONIBILI NEL SIAN E RIPRODUCIBILI IN QUALSIASI MOMENTO.

APPONENDO LA PROPRIA FIRMA NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: il:

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento: N. Data scadenza:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

80000000000 - Pagina 9 di 11

QUADRO N - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

CUA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO

	MODELLO DICHIARAZIONE CON LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI P.M.I.
	COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI DEPOSITATI OVVERO, PER LE IMPRESE SENZA OBBLIGO DI BILANCIO, DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 CON L'INDICAZIONE DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI.
	MODELLO DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONDUZIONE, OVVERO NON CONDUZIONE, DI TERRENI AGRICOLI A QUALSIASI TITOLO.
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE L'IMPRESA NON SI TROVA IN STATO DI DIFFICOLTA' (AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA')
SOLO WARNING SE NON IMPOSTATO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO REDATTA DA RAPPRESENTANTE LEGALE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI FAMILIARI.
solo per le biennali con anticipo	MODELLO "IMPEGNO ANTICIPI" SOLO PROGETTI I BIENNALI CON RICHIESTA DI ANTICIPO.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CHE ATTESTA L'INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE ANOMALE E DEL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA SULLA BASE DI CRITERI DI ECONOMICITA' (REG.UE N.2016/1149 ART.18 - 2° CAPOVERSO):

PER LE SOCIETA' DI CAPITALE:

uno dei tre obbligatorio	COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO E, OVE ESISTENTE, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, OVVERO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI.
--------------------------	---

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E LE SOCIETA' DI PERSONA CHE NON HANNO UN ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E CHE OPERANO IN REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA, OPPURE IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA, IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE DRA:

	a) DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/00 DI AFFIDABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA REDATTA DA UN TECNICO COMPETENTE DEL SETTORE E COPIA DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E, SE PRESENTE, COPIA DELLA SITUAZIONE CONTABILE SULLA CUI BASE E' STATA REDATTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
	<u>OPPURE</u>
	b) DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA RILASCIATA DA ISTITUTO BANCARIO, O DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, OPPURE DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ED ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI.

	DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI-PROFESSIONALI DALLA QUALE SI EVINCE CHE, RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO PROPOSTO, L'IMPRESA DISPONE DI UNA ADEGUATA ORGANIZZAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE ED AL COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO.
--	--

	RELAZIONE CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO DA REALIZZARE, GRADO NOVITA' DEL PROGETTO, LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE DETTAGLIATA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI
--	--

	PER LE OPERE A PREVENTIVO: 3 PREVENTIVI E PROSPETTI DI RAFFRONTO DEGLI STESSI PREVENTIVI DI SPESA E DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PREVENTIVO OVVERO, NEL CASO PER IL BENE NON SIA POSSIBILE REPERIRE I TRE PREVENTIVI, DICHIARAZIONE DI UNICITA' RESA DALLA DITTA COSTRUTTRICE DEL BENE.
--	--

OBBLIGO SOLO IN PRESENZA DI PREVENTIVI	DICHIARAZIONE CHE ATTESTI CHE NON VI SIANO COLLEGAMENTI TRA L'AZIENDA, IN QUALITA' DI BENEFICIARIO, E LE DITTE FORNITRICI DEI PREVENTIVI, OVVERO CHE NON ABBIANO IN COMUNE SOCI, AMMINISTRATORI O PROCURATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA.
--	---

	PER LE OPERE STRUTTURALI: ATTI PROGETTUALI (ES: COMPUTI METRICI ESTIMATIVI, ELABORATI GRAFICI, DISEGNI, LAYOUT, PIANTE SEZIONI ETC..) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO AL FINE DI DETERMINARE LA CONGRUITA' DELLA SPESA.
--	---

OBBLIGO SOLO IN PRESENZA OPERE STRUTTURALI	PER LE OPERE STRUTTURALI I TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI, NULLA OSTA, COMUNICAZIONI, SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA- ECC...) O RICHIESTA DI RILASCIO DEGLI STESSI TITOLI AL COMUNE, O DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.R.P. 445/2000 E SMI DI IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE DEI SUDDETTI TITOLI ENTRO E NON OLTRE I TERMINI DISPOSTI DALLE DRA E COMUNQUE NON OLTRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO.
--	--

	PER INVESTIMENTI CHE COMPORTANO EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE: PRESENTAZIONE DI APPOSITA RELAZIONE TECNICA SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ESPERTO IN MATERIA ENERGETICO-AMBIENTALE ABILITATO
--	--

	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE DRA REGIONALI E O BANDI
--	---

QUADRO N 1 - ATTESTAZIONE

REGIONE/CAA:	
--------------	--

UFFICIO:

--

OPERATORE :	
-------------	--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) presenta telematicamente la domanda e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione al produttore, che provvede al ritiro;
- 4) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 5) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data:

Timbro e Firma del responsabile di SEDE

--

Domanda di aiuto 2019/2020
OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- ☐ Impresa autonoma In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
- ☐ Impresa associata Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella di cui al punto 3.
- ☐ Impresa collegata

3. Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(**) In migliaia di euro.

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

☐ No

☐ Sì [in tal caso compilare e allegare analogha dichiarazione riguardante l'esercizio precedente (1)].

Luogo e data

Firma:

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore

(1) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo
degli effettivi e degli importi finanziari

I. TIPI D'IMPRESA

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'imprese (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽³⁾;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁽⁴⁾.

Tipo 2: L'impresa associata

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è associata ad un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto del l'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ⁽⁵⁾.

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.

(3) Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

(4) Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁽⁵⁾ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ⁽⁷⁾

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

⁽⁵⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁶⁾ Definizione, articolo 5.

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate ⁽¹⁾ (cfr. nota esplicativa)

Periodo di riferimento ⁽²⁾ :			
	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B ⁽³⁾]			
2. Dati ⁽²⁾ aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella A dell'allegato A)			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B]			
Totale			

(¹) In migliaia di euro.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

(2) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(3) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione «dati che determinano la categoria d'impresa».

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata dell'impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ^(*)], i dati della corrispondente **tabella** «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa associata (indicare denominazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio (°)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(°) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

^(*) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell'impresa ASSOCIATA

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Dati relativi all'impresa ASSOCIATA

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata (1). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

- b) Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (')	Totale di bilancio (')
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- ☐ **Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- ☐ **Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento ⁽¹⁾.

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento			
Impresa collegata (indicare denominazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di iscrizione registro imprese e partita IVA	Nome e cognome del legale rappresentante
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

NB: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

⁽¹⁾ Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B (2)

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Scheda di collegamento - N. ____

(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella tabella B(2) dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).

Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE
Modello per Ditta individuale - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (....) cap.....in
via.....n°
.....
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresache la
stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la
data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:
(vedi schema allegato n. 4)

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Comunicazione Antimafia

Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/_____ c.f. _____

nato a _____ (____) il ____/____/____,

residente a _____ (____) in _____ n° ____

oppure:

rappresentante legale della ditta _____

C.f. _____ sede legale a _____ (____)

in _____ n° ____

Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, soci, sindaci direttori tecnici e procuratori.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

(D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Prov. (____) il _____ residente a _____ via/piazza _____ n.

_____ in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

L' Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell' attuale compagine societaria, ai sensi dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l' Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell' 11/07/2013 il Ministero dell' Interno ha precisato che per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/_____ CUA _____
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____) in _____ n° _____
oppure:
rappresentante legale della ditta _____
C.f. _____ sede legale a _____ (____) in
_____ n° _____

Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che alla data odierna:



conduce terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;



NON conduce terreni agricoli a nessun titolo, con conseguente non **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Regionale competente per territorio, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Data

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto:

Impresa agricola: _____

Investimento relativo a: _____

Fonte di finanziamento pubblico: Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50 – PNS 2018/2023 – Misura Investimenti

Domanda di aiuto n°: _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____
il _____ residente a _____ in
Via _____ n. _____ codice
fiscale _____ (cancellare la parte che non interessa tra i punti di seguito
elencati)

☐ iscritto al n. _____ dell'Albo Professionale de _____ della Provincia di
_____ in qualità di _____ della
società/impresa/.../ _____,

☐ in esecuzione dell'incarico di responsabile della **tenuta della contabilità fiscale** conferito dal/la
sig./ra _____ _rappresentante legale
dell'impresa _____

con sede legale nel Comune di _____ via/piazza
_____ n. _____, partita IVA/ C.F. _____;

☐ in qualità di titolare/legale rappresentante OPPURE in esecuzione dell'incarico di responsabile della
tenuta della contabilità fiscale conferito dal/la sig./ra _____
_____ rappresentante legale
dell'impresa _____ con sede legale nel
Comune di _____ via/piazza _____
n. _____, partita IVA/ C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____ non rientra fra quelle
classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

- a) (*) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate (**);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

(*) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(**) Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

li

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IMPEGNI

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

nato/ail

codice fiscale (CUAA)nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell'Impresa

Vista la Domanda di pagamento anticipo 2019 n, presentata per il progetto Biennale,
ammesso alla Misura Investimenti ai sensi dell'art. 50 del regolamento Ue n. 1308/2013;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi per
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

- ☐ a) di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa unionale e nazionale che disciplinano il finanziamento dei contributi unionali erogati a titolo di anticipato nell'ambito della Misura Investimenti;
- ☐ b) di impegnarsi alla realizzazione dell'intero progetto, di cui all'atto di concessione, nel rispetto dei tempi richiesti, e si intende implicita la dichiarazione di essere perfettamente organizzato ed attrezzato a "perfetta regola d'arte" per l'esecuzione del progetto;
- ☐ c) di essere consapevole che in caso di impossibilità alla realizzazione del progetto, di cui all'atto di concessione, deve essere presentata telematicamente Istanza di rinuncia, e relativa rendicontazione dell'anticipo, inderogabilmente entro e non oltre i 90 giorni che precedono i termini per la presentazione della domanda di pagamento saldo disposti al 15 luglio 2021, ovvero entro e non i termini disposti nelle DRA regionali;
- ☐ d) di essere consapevole dell'obbligatorietà di concludere la realizzazione del progetto ad Investimenti, di cui all'atto di concessione, e di sostenere le relative spese per la realizzazione, alla data di rilascio della presentazione della domanda di pagamento saldo che dovrà avvenire inderogabilmente il 15 luglio 2021;
- ☐ e) di essere consapevole che la mancata realizzazione del progetto, anche parziale, di cui all'atto di concessione, comporta inderogabilmente l'applicazione di penali ai sensi dell'art.6 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali n. 911/2017, la revoca dell'atto di concessione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero dell'indebito percepito per una somma pari all' importo garantito (importo contributo anticipo + 10%).

Data

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*